

PTPCT – SUN S.p.A.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025

Adozione	31/03/2023
----------	------------

Indice:

1. Premessa	- pag. 2
2. Analisi del contesto normativo, interno ed esterno	- pag. 18
3. La concreta valutazione dei rischi afferenti la possibile commissione di atti corruttivi	- pag. 31
4. Finalità dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	- pag. 37
5. Individuazione delle aree sensibili a rischio	- pag. 38
6. Attività sensibili rispetto alla possibile commissione di fatti corruttivi	- pag. 40
7. Fasi di attuazione e soggetti responsabili dell'elaborazione e dell'adozione del Piano	- pag. 69
8. Sezione Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 s.m.i	- pag. 79

1. *Premessa*

In ossequio ai principi esposti ed adottati nel proprio Codice Etico, alle linee guida dettate ed operanti in forza del Modello organizzativo e Gestionale adottato, alle normative vigenti ed alle linee guida predisposte da ANAC in materia con l'obiettivo di procedere alla redazione ed adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai fini pertanto di combattere il fenomeno corruttivo, SUN S.p.A., di seguito denominata SUN, si dota e recepisce il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), redatto e pubblicato in data 31/03/2023 ed approvato dall'Amministratore Unico con deliberazione n. 14 del 15/05/2023.

Recependo le linee guida di ANAC che si prefiggono di:

- a) promuovere l'effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni (di seguito in generale si parlerà di "Amministrazione" comprendendo anche i soggetti come SUN specificatamente indicati nell'art. 2-bis, co 2 del d.lgs. 33/2013) e, a regime, l'adozione degli stessi nei termini previsti dalla legge, nonché il loro aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione;
- b) assicurare un contenuto minimo dei Piani Triennali, che corrisponda all'obiettivo ineludibile dell'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio);
- c) consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del Piano alle specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative;
- d) differenziare le linee guida quanto ai loro destinatari: linee guida più stringenti, quasi direttamente operative, per le amministrazioni centrali (e gli enti da queste controllati); per regioni ed enti locali, linee guide che possano essere recepite e adattate dai detti enti nei propri Piani;
- e) rendere le informazioni raccolte nei Piani e le relative strategie di contrasto alla corruzione leggibili secondo linguaggi omogenei, che rendano possibile un'agevole verifica dello stato di attuazione delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazione delle diverse esperienze;
- f) indicare meccanismi e criteri per la valutazione dell'adeguatezza dei Piani Triennali, con particolare riferimento ad aree a rischio comuni e generali;

g) prevedere che in sede di elaborazione del Piano e in sede di verifica della sua attuazione siano fornite indicazioni atte ad assicurare la pubblicità delle forme di consultazione o degli incontri con associazioni o portatori di interessi particolari;

h) fornire direttive affinché la funzione di responsabile della prevenzione sia svolta secondo criteri di rotazione, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'amministrazione;

i) dare raccomandazioni affinché le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190);

SUN ha proceduto a:

a) individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 (a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale);

b) coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti/responsabili e di tutto il personale di SUN addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano;

c) monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;

individuando, anche attraverso i documenti, gli atti, i codici, e le certificazioni, parte del patrimonio di SUN stessa, misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione, attraverso:

a. l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;

b. l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'amministrazione;

c. l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;

d. l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice Etico, nonché delle prescrizioni contenute nel presente Piano triennale;

e. l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano triennale;

f. l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», nonché adeguamenti normativi successivi, ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione ed integrazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;

g. l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti/responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;

h. la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

La costruzione del presente PTPCT parte da quanto contenuto nel MOG (con specifico riferimento anche al Codice Etico di SUN che, in larga misura, contengono entrambi già elementi, criteri, procedure e linee guida operanti, atti a prevenire e combattere l'insorgenza di fenomeni corruttivi).

Con specifico riferimento a detti fenomeni occorre ribadire come siano state individuate le condotte oggetto d'attenzione penale individuate all'**art. 25) Concussione e corruzione:**

concussione;

corruzione per l'esercizio della funzione;

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

corruzione in atti giudiziari;

istigazione alla corruzione;

indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità;

illecita concorrenza con minaccia o violenza;

frode nell'esercizio del commercio;

corruzione tra privati.

Ai fini di dar corso alla costruzione del PTPCT, occorre procedere all'analisi della azienda cui detto Piano si deve riferire.

Non può che prendersi le mosse dall'analisi realizzata in fase di costruzione del M.O.G., cui si rimanda.

Si evidenzia che l'Amministratore Unico, con la deliberazione n.2 del 31 gennaio 2020 di approvazione del PTPCT 2020-2022, ha approvato la revisione del MOG 2020, elaborata dal professionista incaricato con deliberazione n.67 del 23 dicembre 2019. Si tratta, come da verbale dell'Organismo di Vigilanza del 20/12/2019 (*ordine del giorno: "Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione (MOG), coordinamento dei lavori con il professionista incaricato avv. Claudio Bossi"*), dell'adeguamento del modello di organizzazione, controllo e gestione ex D. Lgs. 231/01, in relazione alla prima fase, delle tre complessive di elaborazione del MOG previste nell'incarico affidato al professionista, da svolgersi nell'anno 2020.

E' stato pertanto approvato l'aggiornamento 2020 del MOG con riferimento alla Parte Generale di cui al prot.2451/2020 (Relazione annuale O.d.V. 2019), come altresì ulteriormente evidenziato nella Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza, prot. n.611 del 1° marzo 2021, si è quindi conclusa l'attività di integrazione ed allineamento del Modello alle ultime novelle legislative intervenute in materia di responsabilità da reato degli Enti oltre che alla più recente giurisprudenza formatasi sul tema.

Nel corso del 2021 il professionista incaricato ha predisposto la seconda fase di aggiornamento del MOG con riferimento alla Parte Speciale, che ha permesso di definire la nuova mappatura dei rischi determinata dall'introduzione nel corso del 2020 dei nuovi reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, attraverso la programmazione e definitiva espletazione. La metodologia utilizzata per la mappatura, concordata con l'OdV, ha previsto un'attività di invio e ricezione in riscontro dei questionari valutativi e conoscitivi redatti dall'avv. Claudio Bossi e diffusi al personale e a tutte le funzioni aziendali interessate.

Si ricorda, infatti, che, in data 18/07/2019, l'O.d.V. di Sun S.p.A. aveva informato l'Amministratore Unico in merito alle novità normative, intervenute nel corso del 2019, che hanno inciso sulla disciplina del D.Lgs 231/2001. Per tale motivo, ai fini dell'efficace attuazione del

Modello di Organizzazione e Gestione di Sun S.p.A., e quindi dell'idoneità dello stesso, aveva invitato la società ad adottare le opportune modifiche e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'adeguamento del modello alla normativa vigente, riservandosi di verificare, nel corso delle successive riunioni, lo stato di avanzamento delle attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Sun S.p.A, anche con riferimento agli ulteriori profili di adeguamento che emergeranno nel tramite, e di formulare a riguardo le proprie osservazioni e proposte di modifica.

Si sono quindi definite tre fasi successive di aggiornamento del modello. Nella prima fase, è stato aggiornato il MOG, in relazione alle novelle legislative intervenute e con la migliore giurisprudenza formatasi sul tema, con particolare riferimento alla valutazione ed introduzione dei reati presupposto nel frattempo disciplinati dal Legislatore.

Nella seconda fase è stata predisposto l'aggiornamento del modello in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione aziendale, (nuovo organigramma aziendale approvato con deliberazione n.32 del 15/12/2021), ritenute di natura importante, e quindi rielaborata la "Mappatura dei rischi",

Come evidenziato in apposito paragrafo della "Relazione dell'ODV sull'attività di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 per l'anno 2021, denominato "Il MOG 231 di SUN S.p.A", l'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'intensificazione e conclusiva definizione delle attività di audit interno volte all'aggiornamento della parte speciale del MOG 231 di Sun S.p.A. e della relativa mappatura del rischio di commissione dei reati catalogo 231, presentata all'ODV ed alla Direzione aziendale in data 26/01/2022.

I relativi lavori, già avevano avuto primo corso durante l'esercizio 2020 subendo tuttavia - e come già rilevato in sede di relazione annuale sull'esercizio 2020 - necessitato rallentamento a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, con le conseguenti difficoltà e disagi nella programmazione degli incontri ed interviste al personale dipendente indispensabili al loro proficuo completamento.

Le inerenti attività di raccolta e analisi risultano completate alla data del 31/01/2021. Si precisa inoltre che l'ODV è stato coinvolto ed ha proficuamente interagito con il professionista redattore del modello nello svolgimento dei relativi lavori; ciò attraverso la compartecipazione alle attività di raccolta e verifica svolte ed il costante coordinamento e allineamento sulle azioni e passaggi ritenuti di volta in volta necessari dal redattore - e condivisi dallo stesso con l'OdV - all'efficace svolgimento delle attività di aggiornamento della mappatura del rischio aziendale.

Il tutto sempre con la massima partecipazione e collaborazione di tutti i livelli apicali della Società.

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Sun S.p.a., di precedente adozione rispetto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza in attuale composizione, risulta pertanto ad oggi ultimato e formalmente assunto e deliberato dall'amministratore della Società, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 31 gennaio 2022.

Si rileva e precisa inoltre che tale versione è corredata, costituendone parte integrante ed essenziale, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le annualità 2021-2023, ad ulteriore implementazione ed integrazione dei presidi di legalità già elaborati all'interno del MOG 231 di Sun S.p.A.

In particolare, in proseguo e aggiornamento rispetto a quanto rilevato sul tema al termine dell'esercizio 2020, si osserva quanto segue:

- quanto alla Parte Generale del MOG 231 di Sun S.p.A., essa risultava già definita a conclusione dell'esercizio 2020. In ogni caso, stante la prosecuzione dei lavori di aggiornamento della mappatura dei rischi e redazione della nuova e aggiornata parte speciale del Modello, la stessa è stata oggetto di costante attenzione e valutazione, onde permetterne al momento dell'adozione integrale del nuovo Modello Organizzativo l'assoluto allineamento alle novità medio tempore emerse sul piano normativo, giurisprudenziale e nelle migliori prassi di settore;
- quanto alla Parte Speciale del MOG 231 di Sun S.p.A., come anticipato, anche questa risulta completata e definita in tutte le proprie componenti essenziali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla disciplina ex D.lgs. 231/2001 di efficacia ed adeguatezza del Modello. A tal proposito si rileva come il professionista redattore abbia assunto e mantenuto impegno nella costruzione di un Modello "su misura" rispetto alle specificità dell'attività e struttura aziendale di Sun S.p.A..

L'attività di aggiornamento della parte speciale ha avuto quale fulcro imprescindibile la rinnovazione integrale delle interviste e audit aziendali interni, con coinvolgimento diretto del personale dipendente e dei rappresentanti e responsabili di tutte le funzioni aziendali.

La stessa è avvenuta mediante la circolarizzazione capillare nei confronti di tutto il personale dipendente di questionari in forma anonima predisposti dal redattore del Modello, ed avente tra le altre la funzione principale di valutazione della generale conoscenza da parte del personale dei principi fondamentali della normativa 231 – ed altresì con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Etico adottato da Sun S.p.A. - nonché dei protocolli di sicurezza e prevenzione attualmente in vigore; le relative risultanze, raccolte ed analizzate dal redattore del MOG, sono state oggetto di debita illustrazione e condivisione nel corso delle riunioni dell'ODV.

In una seconda fase, all'esito dei riscontri ricevuti e compendati dal Redattore del MOG, l'ODV ha assunto ed assolto l'impegno di calendarizzazione e svolgimento di ulteriori incontri a mezzo

di interviste/illustrazioni svolte in presenza presso la sede di Sun S.p.A. e avvenute nel corso di numerosi incontri, debitamente verbalizzati e mantenuti per privacy nella disponibilità degli atti dell'ODV, con i responsabili delle principali funzioni aziendali e con i dipendenti, in ispecie addetti all'operatività amministrativa e dei singoli settori strategici.

Conclusivamente, si deve dare doverosamente atto di come la costante interlocuzione ed il continuo rapporto di confronto e scambio già instauratosi all'inizio delle attività di revisione del MOG tra l'Organismo di Vigilanza ed il professionista incaricato dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, abbia avuto ulteriore e proficuo corso durante tutto l'esercizio 2021.

Allo stesso modo le proposte formulate nel corso dell'annualità 2021 all'Organo Amministrativo, così come i suggerimenti forniti nel corso delle proprie riunioni dallo scrivente ODV alle funzioni aziendali interessate, e volte all'implementazione del modello e sistema di controllo del rischio attuato dalla società, hanno sempre trovato positivo e fattivo riscontro.

L'esercizio 2022 ha pertanto visto la definitiva adozione del nuovo MOG 231 di Sun S.p.A., quale risultato dell'integrale rinnovamento delle attività di audit interno, nonché di mappatura del rischio di commissione di reati sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2. Analisi del contesto normativo, interno ed esterno

SUN è una società per azioni dal 2 gennaio 2001, a seguito della trasformazione dell'Azienda Speciale Autotrasporti, avente quale Socio Unico il Comune di Novara, pertanto a totale partecipazione pubblica.

SUN opera nel settore della mobilità, svolgendo quale attività principale il servizio di trasporto pubblico locale di persone sul territorio della Regione Piemonte, in particolare alla data odierna gestisce il servizio TPL della Conurbazione di Novara, affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e non in via diretta in ragione della composizione pubblica del capitale. E' opportuno evidenziare che alla data odierna SUN gestisce il trasporto pubblico della Conurbazione di Novara in regime di obbligo di servizio fino a giugno 2023 che verrà ulteriormente prorogato per almeno tre anni, stante il differimento dello svolgimento delle gare in Regione Piemonte per i nuovi affidamenti indicativamente al 2026.

La proroga al 31/12/2026 è possibile in applicazione del disposto dell'art.24 comma 5 bis del D.L. 27 del gennaio 2022, che stabilisce la proroga dei contratti di servizio TPL in presenza di "investimenti significativi" come il caso SUN (Città Alto Inquinamento, PNRR, piano regionale degli investimenti); l'Agenzia, con Delibera del CDA n. 4/2023, ha pertanto avviato il percorso per attivare quanto disposto dalla Regione Piemonte, ovvero la cd. "proroga per investimenti"; tuttavia, poiché l'intero iter non si concluderà entro il 31 marzo 2023, l'Agenzia ha stabilito che sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti di emergenza successivi ed

intermedi della durata strettamente necessaria al raggiungimento dell'obiettivo, come quello sopracitato valido fino al 30/06/2023. La proroga per investimenti al 31/12/2026 ed il relativo PEF saranno altresì sviluppati in coerenza con quanto comunicato dall'Autorità di Regolazione (ART) con nota del 27/01/2023 ad oggetto: "Art. 24, comma 5-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Applicazione della regolazione dell'Autorità".

E' opportuno evidenziare che tale situazione contrattuale perdurerà per legge fino all'assegnazione del nuovo contratto di servizio da aggiudicarsi attraverso un nuovo bando pubblico di gara per l'assegnazione del nuovo servizio TPL.

Nel frattempo SUN ha incaricato un professionista del settore di verificare la possibilità di superare l'attuale affidamento in concessione del servizio di TPL della Conurbazione di Novara, peraltro in concreto già scaduto a fine anno 2014. Tale approfondimento necessita di un'elevata specializzazione professionale ad alto contenuto normativo ed applicativo, di tipo mirato al settore di appartenenza di SUN (TPL svolto da società per azioni a totale partecipazione pubblica avente un Socio Unico), in quanto il disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio, ha ad oggetto la valutazione delle seguenti aree tematiche omogenee: 1) superamento, nel concreto, della concessione di servizio TPL conurbato a favore di SUN S.p.A. scaduta nel 2014; 2) modifica del modulo di affidamento del servizio di TPL da parte del Comune di Novara a favore della partecipata diretta, SUN S.p.A., adottando il modulo gestorio dell'affidamento in house; 3) aspetti connessi e conseguenti al modificarsi del modulo gestorio verso la partecipata minoritaria pubblica indiretta del Comune di Novara denominata Nord Ovest Parcheggi S.r.l.

Alla data di approvazione del presente piano triennale si dà atto dell'avvenuta conclusione del punto tre sopra evidenziato. Si evidenzia infatti quanto segue:

- con atto notarile redatto in data 22/12/2021 dal notaio Anna Ferrelli di Milano, SUN ha provveduto ad alienare la propria partecipazione in Nord ovest Parcheggi Srl, tale atto è conseguenza della deliberazione n. 20 del 15/09/2021, con la quale l'Amministratore Unico, non essendo pervenuta alcuna offerta e risultando quindi la gara deserta, procedeva con l'accettazione dell'offerta vincolante presentata da Parcheggi Italia S.p.A. per l'acquisto del 49% del capitale sociale nella società Nord Ovest parcheggi S.r.l. pari a € 750.000,00. Pertanto in data 21/09/2021, ns. prot. n.1420 del 16/09/2021, veniva inviata a mezzo PEC a Parcheggi Italia S.p.A., la comunicazione formale di accettazione dell'offerta vincolante di acquisto del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale di Nord Ovest Parcheggi S.r.l., detenuta da SUN S.p.A., al corrispettivo di € 750.000,00, fatta pervenire tramite PEC in data 11/05/2021

e successiva sua integrazione inviata con PEC del 04/06/2021;

A seguito della vendita della collegata, si ritiene pertanto conclusa con esito positivo la prima fase di valutazione della possibilità di modificare l'attuale modulo gestorio del TPL, pertanto è la seconda fase:

- con deliberazione n. 84 del 21/12/2021, ad oggetto: "Razionalizzazione annuale delle partecipate del Comune di Novara", il Socio Unico, dopo aver attestato l'avvenuta alienazione da parte di SUN della quota del 49% di capitale sociale posseduta nella società Nord Ovest Parcheggi S.r.l., ha confermato "l'indirizzo a SUN S.p.A. affinché provveda alle opportune analisi e verifiche propedeutiche all'eventuale modifica del modulo gestorio del contratto TPL conurbato attraverso l'adozione della soluzione in house, con il coinvolgimento delle diverse parti interessate (Comune di Novara, Agenzia della Mobilità Piemontese, SUN SpA, Comuni Conurbati);
- SUN ha incaricato lo studio Malena & Associati di Roma di seguire l'iter di affidamento in-house providing del servizio TPL della Conurbazione di Novara, pertanto, nei primi mesi dell'anno 2022, lo studio ha redatto una sintetica relazione di chiusura delle attività propedeutiche di cui al punto precedente, chiedendo al Consiglio Comunale di esprimersi positivamente sulla proposta di modifica del modulo gestorio e quindi dando l'indirizzo in tal senso alla partecipata SUN;

Con riferimento ai provvedimenti nel frattempo intervenuti od adottati da SUN in relazione agli obiettivi sopra evidenziati si rimanda alla Relazione sulla Gestione che sarà allegata al bilancio d'esercizio al 31/12/2022, in approvazione nel mese di giugno 2023.

In particolare si evidenzia quanto inserito nel paragrafo "Analisi adozione del presupposto della continuità aziendale" che riprende la nota ns. prot. n.1001 del 01/07/2022 con la quale l'Amministratore Unico ha provveduto a relazionare il Comune di Novara in merito alle conclusioni del lavoro di verifica assegnato, di seguito si trascrive una breve sintesi della comunicazione: *".....In primo luogo, si intende riportare alla Vostra attenzione la ricorrenza dei presupposti per procedere all'affidamento dei servizi in questione a SUN S.p.A secondo il modulo dell'in house providing. A giudizio della scrivente società, infatti, e ferme le valutazioni proprie dell'Amministrazione, un simile scenario risulta in linea con l'art. 5, par. 2 del Regolamento 1370/2007 e, pertanto, si tratterebbe di una scelta pienamente compatibile con il quadro normativo di matrice comunitaria e nazionale, atteso che la scrivente:*

- a) è società in house providing a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo del Comune Socio;*
- b) esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia e nel suo territorio di riferimento.*

Non da ultimo, riteniamo opportuno rilevare come tale modello di gestione trova una compiuta disciplina anche nell'apparato di misure di regolazione del settore del trasporto pubblico adottato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la Delibera n. 154/2019.

Sotto il profilo delle scelte gestionali ed organizzative, accanto alla fattibilità giuridica, inoltre, non possiamo non evidenziare che – in un simile scenario – potrebbero trovare compiuta definizione gli obiettivi di sviluppo ed integrazione della mobilità della conurbazione novarese fatti propri da codesta amministrazione. SUN S.p.A. ritiene di poter utilmente contribuire con il proprio patrimonio di conoscenze e professionalità ad un simile percorso di sviluppo, nell'ottica di una piena condivisione ed attuazione degli indirizzi amministrativi comunali. Proprio tale attività di condivisione e accompagnamento del progetto di sviluppo della mobilità urbana, infatti, trova nel modello in house providing un suo naturale strumento di attuazione, poiché coniuga il rapporto interorganico che lega amministrazione e società, con la natura di impresa dell'operatore economico responsabile della gestione.

Sotto un profilo di organizzazione e strutturazione del servizio, inoltre, il modello di gestione unitaria ed in house della mobilità consentirebbe di garantire un'integrazione operativa e di pianificazione del servizio di trasporto della conurbazione novarese.

La società è in grado di predisporre una proposta tecnico-economica, in un quadro di generale sostenibilità e di compatibilità con le risorse disponibili, che sia in linea con i parametri di costo standard definiti a livello nazionale con il D.M. n. 157/2018.

Al fine di procedere all'attuazione degli indirizzi amministrativi si rappresenta che lo svolgimento delle attività procedurali propedeutiche alla definizione dell'affidamento in house – che ricomprende anche la predisposizione delle relazioni previste dalla disciplina regolatoria di settore, oltre che del relativo contratto di servizio e dell'allegato piano economico finanziario – presuppone la definizione formale in ordine alla scelta della forma di affidamento da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e la relativa pubblicazione dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 7, par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007. Al positivo esito delle citate attività e prima della deliberazione che approva gli atti di affidamento occorrerà adeguare il testo dello statuto di Sun S.p.A. con deliberazione di assemblea straordinaria, al fine di renderlo conforme alle previsioni normative applicabili a tale modulo organizzativo e societario.....”.

Per una migliore comprensione delle finalità del presente piano, di seguito vengono evidenziati dei brevi cenni normativi ed il necessario inquadramento di SUN nel contesto di riferimento. In particolare:

- La legge 190/2012 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo, tra l'altro, (art. 1, commi 8 e 9) l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* ed ha altresì individuato nella "trasparenza" un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi relativi all'anticorruzione.

Il comma 34 dell'art. 1 ha stabilito inoltre l'applicazione della disciplina anche alle società controllate dalle Amministrazioni pubbliche come SUN S.p.A., ma limitatamente agli adempimenti di trasparenza di cui allo stesso art. 1, dal comma 15 al 33, escluso quindi, in prima analisi, l'obbligo per le società controllate di adozione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*.

- Il d.lgs. 33/2013, art. 11, ha confermato, per le società partecipate, la citata limitazione agli obblighi di cui all'art. 1, commi 15-33, della legge 190/2012, tuttavia successivamente, l'art. 24 bis della legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, ha modificato l'art. 11 del D.lgs. 33/2013, estendendo la disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle attività di pubblico interesse, anche alle società da esse controllate che gestiscono servizi pubblici, quale è SUN.

A tali società dunque si applica l'intera disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, compreso l'obbligo di adozione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*.

- Con l'approvazione della citata legge n.114/2014, risultava chiaro che SUN fosse destinataria della normativa sulla "trasparenza", tuttavia non venivano però chiariti i limiti e le modalità applicative in relazione alle società partecipate. Tutto l'impianto del d.lgs. 33/2013 era infatti fondato e costruito sulle pubbliche amministrazioni, non teneva in alcuna considerazione le peculiarità e specificità di imprese che sono "pubbliche" ma la cui organizzazione e disciplina è di tipo "privatistico" ed essenzialmente ispirata da criteri "imprenditoriali". Anche SUN è una società soggetta alla disciplina in esame, ma opera in virtù di un contratto affidato con procedura ad evidenza pubblica ed in futuro potrà essere coinvolta in contesti di mercato sempre più aperti alla concorrenza, fatto salvo le valutazioni attualmente affidate al professionista incaricato per un eventuale superamento dell'attuale modulo gestorio. Ora, SUN, pur comprendendo e condividendo l'esigenza di perseguire le finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi in un contesto "allargato" della pubblica amministrazione, ha sempre ritenuto che il legislatore e l'Autorità avrebbero dovuto tener conto di situazioni e contesti aperti alla concorrenza e che, per tale caratteristica, risultano incompatibili con l'esecuzione di obblighi di pubblicità e trasparenza di informazioni e dati che presentano caratteri di "sensibilità" commerciale ed industriale.

- Con la delibera n.8 del 17/06/2015, l'ANAC ha emanato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e

degli enti pubblici economici”.

Le Linee Guida sono pertanto volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente od indirettamente, da pubbliche amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Tutto ciò premesso, SUN, prendendo a riferimento il documento interpretativo ed orientativo più importante, la delibera ANAC n.8/2015, e le raccomandazioni di ASSTRA, raccolte nelle “Linee guida per l'applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte delle società operanti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale”, rese definitive nella versione di settembre 2015, considerando pertanto che ambedue i documenti avessero chiarito i dubbi interpretativi e le modalità di declinazione e adattamento alle società delle prescrizioni di cui al d.lgs. 33/2013, ha adottato per la prima volta in data 29/01/2016, con deliberazione n.3 dell'Amministratore Unico, il “*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”, costituente (come previsto dall'art. 10, c.2, d.lgs. 33/2013) sezione del “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”, contestualmente adottato, e ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati ritenuti applicabili in coerenza con il citato documento elaborato da ASSTRA.

E' necessario ricordare che, fin dall'inizio dell'anno 2012, in particolare con il verbale del 26/01/2012, l'organo amministrativo di questa società, ha recepito l'importanza delle problematiche e tematiche attinenti la sfera della trasparenza e dell'anticorruzione, affidando ad un professionista esterno l'incarico di definire per SUN S.p.A. il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) previsto dal d.lgs. 231/01. Di seguito viene riportato un elenco dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione di SUN, dapprima, e in seguito dall'Amministratore Unico:

- Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2013: “Adozione del Codice Etico”
- Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013: “Obblighi in materia di trasparenza d. lgs. 33/2013”
- Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2014: “Adesione ai principi del Codice di Comportamento del Comune di Novara”
- Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014: “Nomina referente piani di prevenzione corruzione”. In particolare è stata nominata la dott.ssa Tiziana Serasso (Responsabile Amministrativo) quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e

Responsabile per la Trasparenza. Tale nomina si fonda sul principio di attribuire tale compito ad una persona che occupa una posizione apicale nell'organizzazione aziendale e che non ha alcuna responsabilità diretta nella gestione delle gare di appalto. La dott.ssa Tiziana Serasso cura inoltre i rapporti con l'Organismo di Vigilanza (ODV).

- Deliberazione Amministratore Unico n.3 del 28/07/2014: “Nomina dell’Organismo di Vigilanza”.
- Deliberazione Amministratore Unico n.6 del 01/09/2014: “Approvazione modello di organizzazione, controllo e gestione ex d.lgs. 231/01 (MOG)”.
- Deliberazione Amministratore Unico n.19 del 29/10/2014: “Approvazione Regolamento Organismo di Vigilanza”.
- Deliberazione Amministratore Unico n.37 del 21/10/2015: “Delibera 8/2015 ANAC – Adempimenti”. Tra i quali l’aggiornamento del MOG in congruità con le linee guida della delibera n.8/2015.
- Deliberazione Amministratore Unico n.44 del 21/12/2015: “Delibere n.8 e 12 / 2015 – ANAC – Adempimenti. Tra i quali l’aggiornamento ed integrazione del MOG con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità e la nomina dell’ODV quale soggetto che attesti l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’art. 44 del d.lgs. 33/2013.
- Deliberazione Amministratore Unico n.3 del 29/01/2016: “Approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione con la relativa sezione specifica per il programma per la trasparenza” (2016-2018), il piano tiene conto dell’aggiornamento 2015 del PNA 2015 approvato con determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015.
- Il recepimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Provvedimento del Consiglio ANAC 25/11/2015, depositato il 3/12/2015, che ha dettato un riepilogo delle scadenze per gli enti privati in controllo pubblico; tra cui nominare tempestivamente il RPC (SUN aveva già provveduto in data 26/03/2014 coincidente dall’inizio con il Responsabile della Trasparenza e pubblicare, entro il 15/01/2016, la prima relazione del RPC.
- Il Decreto Legislativo 25/05/2016 n.97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, modifica ed integrazione della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013), all’art.41, ha rafforzato il ruolo e le responsabilità degli organi di indirizzo della società nella fase di predisposizione ed adozione del PTPCT, infatti si prevede che:

- L'Amministratore Unico definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPC;
 - L'Amministratore Unico adotti il PTPCT su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - Il RPCT entro il 31 gennaio di ciascun anno definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), delibera ANAC n.831 del 3/8/2016, richiamando le disposizioni del d.lgs. 97/2016, raccomanda agli organi di indirizzo di individuare gli obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione:
 - Contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione (soprattutto dimensionali) e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati. L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri responsabili di settore, il contesto esterno di riferimento;
 - Rafforza il ruolo dei RPC quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo;
 - Prevede in maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo e degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) nella formazione ed attuazione dei Piani;
 - Semplifica gli adempimenti previsti in materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI).
 - Deliberazione Amministratore Unico n.2 del 29/01/2017: "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", il piano 2017-2019 tiene conto dell'aggiornamento 2016 del PNA 2016 approvato con determinazione ANAC n.831 del 3/8/2016.
 - Deliberazione Amministratore Unico n.2 del 8/1/2018: "Affidamento incarico professionista esterno per l'adeguamento del MOG ex d.lgs. 231/01", che prevede l'adeguamento del modello secondo la normativa vigente, con particolare riferimento alla legge del 30/11/2017 n.179 di riforma del "Whistleblowing" ed una nuova verifica della mappatura dei rischi secondo i principi di legalità.

- Deliberazione Amministratore Unico n.3 del 31/01/2018: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, il piano 2018-2020 tiene conto dell’aggiornamento 2017 del PNA 2017 approvato con determinazione ANAC n.1208 del 22/11/2017, corredato dal MOG nella versione aggiornata al 31/01/2018 e della Relazione annuale del RPCT.
- L’ANAC, nell’adunanza dell’8 novembre 2017, ha approvato in via definitiva la delibera n.1134, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (GU – serie generale n.284 del 5/12/2017). L’Autorità infatti, a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel PNA 2016, si era riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali fornire alle società come SUN, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le nuove Linee guida sono da intendersi come totalmente sostitutive delle disposizioni di cui alla determinazione n.8/2015 già citata. Il nuovo quadro normativo di riferimento si deve pertanto al d.lgs. 25/5/2016 n.97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n.190/2012 e del d.lgs. n.33/2013, ai sensi dell’art.7 della legge 7/8/2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, come anche recepito nel PNA 2016, insieme al d.lgs. 19/8/2016, n.175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), come modificato dal d.lgs. 16/6/2017, n.100, infine, tenuto presente il disposto del d.lgs. 18/4/2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” e le successive modifiche di cui al d.lgs. 19/4/2017, n.56.
- Con deliberazione Amministratore Unico n.12 del 24/04/2018 è stato nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, con riferimento all’attività di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Con deliberazione Amministratore Unico n.41 del 10/10/2018 è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza.
- Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 31/01/2019, “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, il piano 2019-2021 tiene conto dell’aggiornamento 2018 del PNA approvato con delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018, corredato dal MOG nella versione aggiornata al 31/01/2018 e della Relazione annuale del RPCT.

- Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 2 del 31/01/2020, "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", il piano 2020-2022 tiene conto dell'aggiornamento 2019 del PNA approvato con delibera ANAC n.1064 del 13/11/2019, corredato dal MOG nella versione aggiornata al 31/01/2020 e della Relazione annuale del RPCT.
- Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 31/03/2021, "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 e della Relazione annuale del RPCT".
- Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 31/01/2022, "Approvazione del MOG nella versione aggiornata al 31/01/2022 e presa d'atto della Relazione annuale del RPCT.
- Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 29/04/2022, "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024".

Al fine di un corretto "inquadramento" delle caratteristiche organizzative e dimensionali di SUN, di seguito viene sintetizzato quanto già ampiamente trattato nel Modello Organizzativo Gestionale (MOG), di cui il presente piano costituisce allegato e parte integrante dello stesso, cui si rimanda per opportune verifiche e precisazioni. Il MOG è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" – "Altri Contenuti" - "PTPC", il riferimento specifico al MOG viene evidenziato anche nel PNA 2016 al punto 4: "Le amministrazioni e i soggetti specificatamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/01. E al punto 5 viene ulteriormente ribadito che è necessario effettuare un'approfondita analisi del contesto interno di SUN che può essere svolta esclusivamente da chi opera all'interno dell'ente stesso, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

E' da evidenziare che, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art.41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art.1 della l.190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 del d.lgs. n.33 del 2013 siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

SUN ha sempre operato in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione

degli adempimenti, integrando il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Naturalmente è necessario sottolineare che, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art.5), diversamente dalla legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Nella programmazione delle misure della prevenzione della corruzione, va ribadito che gli obiettivi organizzativi ed individuali che assumono rilevanza strategica devono essere integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno di SUN. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte da SUN ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario, ossia il PTPC, affinché ANAC possa valutarne l’aggiornamento annuale.

Nella redazione del presente PTPCT si è tenuto conto di quanto previsto, oltre che nelle norme di legge, nelle seguenti fonti:

- Allegato 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”
- Norma UNI ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”, che sostiene il processo di raccordo tra la prevenzione della corruzione “passiva” (disciplinata dalla Legge 190/2012) e della corruzione “attiva” (disciplinata dal D.Lgs. 231/2001).

In un’ottica della prevenzione completa della corruzione, dall’anno 2020, è stata avviata l’analisi e la valutazione dei rischi corruttivi disciplinati sia dalla legge 190/2012 sia dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare gli obiettivi da raggiungere con il PTPCT saranno i seguenti:

- Mappatura di tutti i processi aziendali e rischi correlati con estrapolazione di apposito “Catalogo dei rischi” da allegare in futuro al PTPCT, al fine di presidiare la prevenzione della corruzione attiva, passiva e maladministration
- Dotare la gestione della “Sezione Trasparenza”, che presidia la trasparenza quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione, di apposito software certificato ANAC che permetta ai referenti aziendali del RPCT di presidiare in autonomia gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Come già detto in precedenza, SUN è una società per azioni interamente partecipata dal Comune di Novara.

Lo statuto prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, numero

determinato dall'Assemblea fino al massimo previsto dalla norma vigente al momento della nomina.

Al momento dell'adozione del presente piano la gestione dell'impresa spetta all'Amministratore Unico, che ne esercita il potere in esclusiva. L'Amministratore Unico è stato nominato dal Sindaco di Novara, in qualità di Socio Unico. SUN infatti, come si è già detto, ha quale unico Socio il Comune di Novara, pertanto, alla data di adozione del presente piano, si trova nell'ambito di applicazione della clausola statutaria (art.29) atta a disciplinare i poteri dell'Unico Socio. I poteri di nomina dell'Amministratore Unico spettano esclusivamente al Comune di Novara. La durata in carica dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri non può eccedere il mandato del Sindaco, l'Amministratore Unico può permanere in carica oltre detto termine, ma solo fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico o dei nuovi Consiglieri, nuova nomina che deve avvenire entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco. Decorso tale termine l'Amministratore Unico non revocato si intende confermato sino alla scadenza naturale del proprio mandato. Gli Amministratori sono revocabili e sostituibili solo dal Comune di Novara ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed al medesimo Ente spetta la nomina diretta del o dei sostituti.

L'Amministratore Unico è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale, una volta all'anno ed in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, circa l'attività, il servizio erogato, lo stato patrimoniale ed il conto economico, i piani di sviluppo della società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in detta sede esercitare le proprie competenze rispetto ad indirizzo e controllo ai sensi dell'art.42 del d.lvo18/08/2000, n.267.

Dal 1° luglio 2014 è stato nominato un Direttore Generale che risulta agli atti della Camera di Commercio quale Procuratore Generale della società, esclusivamente in caso di assenza dell'Amministratore Unico, il Direttore lo sostituisce integralmente nella gestione della società di cui diventa rappresentante legale. Con atto a rogito Notaio Vittorio Galliano del 11 marzo 2020 la società ha istituito e nominato un procuratore speciale, attribuendo al Direttore Generale il rinnovo della carica e la nuova funzione di datore di lavoro.

L'alta direzione è pertanto formata dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale – datore di lavoro, la stessa è supportata dalle seguenti funzioni di staff all'alta direzione:

- il Rappresentante della Direzione per la Qualità con la correlata funzione di Assicurazione Qualità
- Pianificazione e miglioramento continuo dei servizi TPL, budget e controllo di gestione
- Sicurezza e Ambiente.

Il Direttore Generale fa anche parte della Commissione Tecnica Permanente in base a quanto stabilito agli artt. 6 e 7 del Contratto di Servizio in essere tra il Comune di Novara e la SUN. Infine ha la responsabilità della sicurezza e della regolarità dell'effettuazione del servizio così come previsto dal Decreto Ministeriale 448 del 1991 e s.m.i.

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale sono costituite le seguenti Aree Organizzative / Funzioni / Uffici, corrispondenti nel loro insieme gerarchico/funzionale all'intero organigramma aziendale (si veda nel dettaglio il mansionario aziendale allegato al Manuale della Qualità):

— Area Movimento: gestita dal Coordinatore Movimento per quanto riguarda la gestione del servizio movimento, compresa l'organizzazione degli operatori di esercizio in fase di programmazione, ed il coordinamento del Servizio Controllo Movimento;

— Area Commerciale & Marketing– gestisce le trattative commerciali con i clienti ed i rapporti con le rivendite di titoli di viaggio;

— Area Amministrativa – gestita dal Responsabile Amministrativo, da cui dipende tutta la gestione dell'attività amministrativa e contabile compresa la segreteria aziendale e l'ufficio paghe e contributi;

— Area Manutenzione & Information Technology – gestita dal Responsabile gestione Infrastrutture / Information Technology, da cui dipende la gestione del patrimonio immobiliare, degli impianti generali e dell'attività di manutenzione del parco autobus. L'Area sovrintende a tutti i progetti trasversali di carattere innovativo e ad alto contenuto tecnologico, con particolare riferimento alla transizione digitale in corso. Svolge attività di supporto all'alta direzione relativamente ad argomenti attinenti la sicurezza, l'ambiente e l'energia;

— Settore Risorse Umane – si occupa della gestione delle Risorse Umane, sviluppo, formazione e Relazioni Industriali;

— Settore Contratti & Appalti – gestione degli acquisti e predisposizione dei contratti.

Tutte le strutture, ivi compreso l'Amministratore Unico, debbono operare esclusivamente sulla base dei regolamenti interni e procedure operative che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità. Tutti i procedimenti ed i processi decisionali ed attuativi sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura, per qualsiasi chiarimento o maggiore dettaglio od approfondimento il personale SUN può consultare il Manuale della Qualità nell'ultima versione depositata in una sezione della rete interna informatica a disposizione di tutti gli utenti; tuttavia, qualora la postazione o la mansione di lavoro non dovesse prevedere l'accesso diretto alla rete aziendale, il personale può rivolgersi all'ufficio Paghe e Contributi negli orari di sportello ed accedere direttamente alle informazioni

ricercate.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti, nominati dal Socio Unico.

L'organizzazione è illustrata in forma semplificata dall'organigramma, pubblicato nella sezione *Società Trasparente* del sito istituzionale, nella sezione "Organizzazione" – "Articolazione degli Uffici" - "Organigramma aziendale".

Alla data del 31.12.2022 SUN ha in servizio n.154 dipendenti, di cui 121 operai dell'area esercizio e 11 operai dell'area manutenzione.

L'oggetto sociale di SUN è descritto nel MOG, quest'ultimo redatto in conformità allo Statuto, pubblicati nella pagina *Società Trasparente* del sito istituzionale rispettivamente: nella sezione – "Altri contenuti" – "Prevenzione della Corruzione" e nella sezione – "Disposizioni generali" – "Atti generali".

Fatto salvo quanto già evidenziato in premessa, il servizio principale attualmente gestito da SUN è il seguente:

— trasporto pubblico urbano e suburbano nell'ambito della Conurbazione di Novara, attualmente gestito in regime di imposizione d'obbligo di servizio successivo al contratto di servizio per gli anni 2009/2014, quest'ultimo stipulato a dicembre 2008 a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Novara e risolto consensualmente ed anticipatamente dal 1° luglio 2013.

Per quanto riguarda il contesto esterno in cui opera SUN, sin dalla redazione del PTPC 2016-2018, in ottemperanza a quanto suggerito dal PNA 2015, si è fatto riferimento alla "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", in generale le relazioni ufficiali presentate dal Ministero dell'Interno al Parlamento, esaminando in modo specifico il contesto della Regione Piemonte, la quale è interessata da molteplici e diversificate manifestazioni di criminalità e dalla presenza ormai stabile di sodalizi criminali di tipo mafioso. Dalle analisi finora svolte, confermate anche dalla Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 2019, è sempre emerso un contesto esterno in cui le aree a rischio sono le aree appalti per via delle "infiltrazioni degli appalti pubblici" ed il settore edilizia per via delle "infiltrazioni mafiose del Canavese".

Il Socio Unico Comune di Novara, nell'analisi di contesto esterno criminologico, ove peraltro inserita SUN, ha fatto riferimento alle seguenti fonti: Ministero dell'Interno – Monitoraggio periodo 1-22 marzo 2020, Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – anno 2018 –

presentata dal Ministro dell'Interno in data 5 febbraio 2020. In particolare, il territorio novarese, costituisce lo spartiacque tra il Piemonte e la Lombardia, per cui la provincia risente della vicinanza con il capoluogo lombardo ove, come è noto, operano numerosi sodalizi della criminalità organizzata italiana e straniera. Le evidenze investigative e giudiziarie del recente passato non hanno certificato formalmente la presenza della criminalità di tipo mafioso nella provincia di Novara, ma resta comunque elevato il rischio che questo territorio possa risentire dell'influenza dei sodalizi operanti nelle vicine province lombarde. L'emergenza da COVID-19 potrebbe aver favorito ulteriori attività illecite accanto a quelle più tradizionali, quali le frodi sanitarie, il commercio illecito di prodotti contraffatti (dalle mascherine sanitarie ai prodotti igienizzanti per le mani). Si può pertanto pensare all'infiltrazione nel settore delle forniture medico-ospedaliere, idea rafforzata dalla necessità di acquisto in evidente stato di urgenza. Tutto ciò premesso, potrebbe consentire il reingresso ad imprese mafiose in settori dai quali erano state escluse grazie ai pervasivi controlli prefettizi, ampliati negli anni grazie ad una legislazione sempre più attenta ad evitare assegnazioni di appalti pubblici a soggetti legati a vario titolo alla criminalità organizzata. Quanto sopra in stretta correlazione con il fatto che la pandemia pone un ulteriore problema sociale, ossia quello dell'incremento massiccio delle fila degli "eserciti" mafiosi: terreno di elezione per il reclutamento potrebbe essere quello dei lavoratori in nero, che già attualmente vivono in una zona border che si colloca a metà strada tra i redditi leciti ed i redditi da attività prettamente criminali. La difficoltà (quando non l'impossibilità) di poter accedere a sistemi legali di sostegno del reddito, potrebbe condurre questi soggetti, spinti dall'indigenza e dalla necessità, a rivolgersi all'unico interlocutore rimasto, in assenza di un supporto statale: la criminalità organizzata. SUN, soprattutto nel periodo post-pandemia, dovrà svolgere un'attenta ed accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei propri processi decisionali nell'assegnazione degli appalti. Poiché le deroghe consentite dalla normativa emergenziale all'utilizzo delle risorse pubbliche possono alimentare il rischio di infiltrazioni criminali nei circuiti legali, è necessaria una puntuale promozione ed attuazione delle disposizioni volte alla semplificazione amministrativa dei rapporti tra SUN e le imprese, tuttavia, per il regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali a vantaggio della sana ripresa economica, risulta altresì fondamentale l'azione di prevenzione e contrasto dei tentativi della criminalità organizzata di penetrare nel tessuto produttivo.

Per l'aggiornamento dell'analisi del contesto esterno, pertanto SUN utilizza le seguenti fonti di dati oggettivi, ove pubblicati per la Regione Piemonte:

Relazioni del Ministero dell'Interno al Parlamento;

Relazioni annuali dell'ANAC al Parlamento o in generale pubblicazioni dell'ANAC.

SUN esamina tali “Fonti” oggettive, ne tiene traccia nel tempo e prosegue con una valutazione dei “dati soggettivi”, quest’ultimi consistono nella percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder interni ed esterni.

3. La concreta valutazione dei rischi afferenti la possibile commissione di atti corruttivi

Caratteristiche del sistema di controlli interni

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del Codice Etico ripresi ed individuati espressamente anche nel M.O.G., di cui il presente documento deve considerarsi parte integrante.

Ciò premesso occorre ricordare come per “**sistema di controllo interno**” si intenda l'insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture organizzative, volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi presenti in azienda, i seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Esso è costituito dai documenti di Governance (Statuto, Codice Etico, ecc.) e da norme operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività ed i controlli (ordini di servizio, circolari, manuali ecc.).

Tali regole formano soluzioni organizzative che:

- assicurano sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo evitando la creazione di situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione di competenze;
- identificano, misurano e monitorano i principali rischi connessi ed assunti nei diversi livelli operativi;
- consentono la registrazione d'ogni fatto gestionale con adeguato grado di dettaglio e di attribuzione temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili ed idonee procedure di reporting;

- consentono la rilevazione delle anomalie di gestione e la loro tempestiva conoscenza da parte dei livelli aziendali approntati alla loro immediata gestione;
- sono idonee ad individuare compiutamente le responsabilità con particolare riferimento ai compiti di controllo e correzione delle anomalie ed irregolarità riscontrate.

In particolare la Società individua:

- Controlli di linea, finalizzati alla corretta esecuzione delle attività quotidiane;
- Controlli di congruenza, finalizzati alla verifica della rispondenza dell'operatività alle decisioni assunte dall'Organo Amministrativo o dalla Direzione di SUN;
- Revisione interna, volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione interna ed a verificare la funzionalità del sistema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è sottoposto a periodica ricognizione ed adeguamento.

La revisione interna è realizzata attraverso la funzione di Auditing direttamente dipendente dall' Amministratore Unico cui deve riferire almeno due volte l'anno.

L'operatività di SUN S.p.A.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri demandategli dallo Statuto.

Esiste all'interno dell'ente anche un Collegio Sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge.

Tutte le strutture, ivi compreso l'Amministratore Unico, debbono operare esclusivamente sulla base di regolamenti interni e procedure operative, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità.

Tutti i procedimenti ed i processi decisionali ed attuativi sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

Attualmente l'ente è amministrato con la forma dell'amministratore unico.

SUN ritiene che solo attraverso la sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di cattiva amministrazione e di commissione dei reati esaminati. Nel PNA 2017 l'ANAC, confermando le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2016 e 2015 al PNA, individua i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC che a vario titolo partecipano alla programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Amministratore Unico – organo di indirizzo

L'Amministratore Unico con la collaborazione del Direttore Generale fissa annualmente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del presente PTPCT.

Obiettivi strategici

Con la finalità di individuare e pubblicare anche dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste uno specifico obbligo di trasparenza, si evidenzia quanto segue:

- **Assunzione di responsabilità del proprio operato**, che rende possibile all'utenza la valutazione del servizio TPL e delle attività correlate: SUN riconosce la centralità della persona nell'ambito del servizio offerto e si impegna a garantire ai propri clienti un servizio accessibile e di elevata qualità;
- **Visibilità**, di quello che SUN fa, dei modi in cui opera, dei risultati che raggiunge in termini di efficienza economica ed efficacia: SUN è impegnata in un processo di miglioramento della gestione e della qualità dei servizi offerti all'utenza che, coniugando efficacia a efficienza economica, contribuisca a rafforzare il suo vantaggio competitivo;
- **Rispetto e tutela dell'ambiente**, SUN opera congiuntamente alle Istituzioni di riferimento al fine di minimizzare l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento della propria attività.

Orienta le proprie scelte gestionali affinché possano contribuire allo sviluppo di un moderno sistema di mobilità che, in ultima analisi, possa effettivamente migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini;

- **Rispetto del patto comunicativo**, SUN facilita l'acquisizione di informazioni in tempo reale, è aperta al dialogo e al confronto con tutti i suoi portatori d'interesse: con le Istituzioni per individuare i migliori criteri di fornitura del servizio; con l'utenza per monitorare il livello di soddisfazione; con i propri collaboratori per coinvolgerli concretamente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali di trasparenza; con i fornitori per costruire corretti rapporti negoziali fondati su garanzie reciproche di affidabilità e qualità. Pertanto SUN attiva adeguati canali di comunicazione con tutti i suoi interlocutori, per informarli in modo completo, chiaro e trasparente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con riferimento al presente piano e nell'ambito delle proprie funzioni definite dalla normativa vigente, Il Responsabile dovrà:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità secondo la normativa al momento vigente, quindi, eventualmente, qualora: fossero state accertate

significative violazioni delle prescrizioni contenute nel piano; fossero intervenuti rilevanti mutamenti organizzativi nella gestione della società; fossero stati emanati provvedimenti legislativi successivi alla redazione del Piano tali da imporre una sua revisione; proporre all'Amministratore Unico l'approvazione della modifica dello stesso;

- provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate che consentano di formare e coinvolgere i dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione. A tale proposito, sentito il parere del Direttore Generale, il Responsabile predisporre e propone in approvazione all'Amministratore Unico, una programmazione annuale per la formazione del personale da svolgersi;
- curare la predisposizione di adeguate procedure interne che permettano il miglioramento dei flussi informativi interni aziendali, trasmessi periodicamente al Responsabile della prevenzione o messi a sua disposizione, per lo svolgimento delle sue funzioni;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi etici e di trasparenza adottati da SUN;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive in ciascun rapporto contrattuale stipulato con terzi dalla società, qualora gli stessi non rispettino nello svolgimento della propria attività prevista contrattualmente i principi di etica e trasparenza adottati da SUN;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate. A tale proposito il Responsabile partecipa inoltre a tutti gli incontri dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti/dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed

osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione.

I Referenti della prevenzione della corruzione

Sono individuati quali Referenti i seguenti soggetti che collaborano con il Responsabile nello svolgimento del proprio incarico:

- 1) Collaboratore Ufficio del Personale
- 2) Collaboratore Staff di Direzione
- 3) Collaboratore Ufficio Acquisti
- 4) Coordinatore Ufficio Movimento
- 5) Collaboratore Ufficio Contabilità
- 6) Segreteria
- 7) Responsabile Infrastrutture Information Technology

Ai Referenti sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area/ufficio di competenza le misure contenute nel Piano;
- attuare le attività informative nei confronti del Responsabile, secondo quanto previsto nel Piano;
- segnalare tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Il Responsabile Anagrafica Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

SUN individua nel Direttore Generale Sergio Gallelli il soggetto (RASA) responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui al D.L. 179/2012, con atto dell'Amministratore Unico del 31/03/2016.

Organismo di Vigilanza

SUN è dotata di un Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, nominato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 43 del 22/09/2022, l'organismo è formato da tre membri esterni appositamente scelti tra coloro che hanno presentato all'Amministratore Unico apposita istanza di manifestazione di interesse e relativo curriculum professionale.

Il nuovo co 8-bis dell'art.1 della legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi

all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti dell'OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni.

A tal fine, SUN, già con riferimento alla determinazione ANAC 8/2015, aveva previsto, tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, che si individuasse nell'ODV, il soggetto che curi l'attestazione degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi Indipendenti di Valutazione per le amministrazioni pubbliche. SUN, pertanto, già in data 21/12/2015, deliberazione n.44 dell'Amministratore Unico, ha nominato l'Organismo di Vigilanza quale soggetto che attesti l'assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione sul sito web ai fini degli adempimenti relativi alla trasparenza.

Quanto ai rapporti tra RPCT ed ODV, SUN ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n.8/2015., escludendo che il RPCT possa fare parte dell'ODV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Tuttavia, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n.231/2001 e quelle previste dalla legge n.190/2012, le funzioni del RPCT sono svolte in costante coordinamento con quelle dell'ODV.

Si segnala infatti la partecipazione del RPCT agli incontri dell'ODV svoltisi nell'anno 2022, secondo il seguente calendario e breve sintesi dell'attività dell'OdV: **26 gennaio 2022** – Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione (MOG) verifica andamento aziendale con riferimento alla situazione emergenziale COVID; **7 febbraio 2022** - Presentazione della relazione annuale dell'ODV; **25 maggio 2022** – Situazione relazioni industriali e vertenze con il personale – Aggiornamento sugli investimenti effettuati, in particolare impianto lavaggio e fotovoltaico; **13 giugno 2022** – Aggiornamento sul tema "Sicurezza sul lavoro" e verifica andamento aziendale con riferimento alla situazione emergenziale COVID-19; **28 giugno 2022** – Aggiornamento sulla Privacy e incontro con il Collegio Sindacale; **28 ottobre 2022** – Incontro dell'ODV con Amministratore e Direzione generale per aggiornamenti circa l'attività aziendale, verifica situazione infortunistica, aggiornamenti in tema di appalti, verifica circa introduzione nuovo modello e sua diffusione; **21 dicembre 2022** – prima riunione del rinnovato ODV con intento conoscitivo ed organizzativo e consegna della relazione annuale.

Collaborano al sistema della legalità tutti i ruoli aziendali. Tutti i dipendenti devono infatti conoscere ed attenersi ai principi di comportamento inseriti nel Codice Etico e di trasparenza

adottati da SUN, attuare le procedure o i protocolli ad essi relativi, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità di ciascuno. A tal fine devono mettere a disposizione del diretto responsabile tutta la documentazione o le informazioni necessarie anche per un corretto monitoraggio delle attività svolte.

Nel Procedimento di elaborazione e adozione del PTPCT l'Amministratore Unico ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolgono, avvalendosi dell'attività di indirizzo, collaborazione e proposizione del Direttore Generale, un ruolo fondamentale.

Fasi e soggetti responsabili della elaborazione e dell'adozione del Programma

Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione e aggiornamento	Promozione e determinazione dei principi generali (obiettivi strategici)	Amministratore Unico (coordinamento con il Direttore Generale)
	Determinazione dei contenuti e redazione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Adozione		Amministratore Unico

4. Finalità dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Scopo del presente Piano, in uno al Modello Organizzativo Gestionale, è l'implementazione di un sistema strutturato e organico di norme e di attività di controllo, da svolgersi soprattutto in via preventiva (controllo ex ante), ai fini d'evitare la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dai quali potrebbe discendere la responsabilità della società SUN Spa, ivi compresi i fenomeni corruttivi.

Dette finalità possono essere perseguite solo ed esclusivamente attraverso l'individuazione e la mappatura delle "aree di attività a rischio" la conseguente proceduralizzazione di tali attività.

A tal fine, sempre facendo riferimento a quanto indicato e contenuto nel M.O.G., occorre:

- determinare, in tutti coloro che operano per la Società nelle "aree di attività a rischio", ovvero sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente disapprovate dalla Società, in quanto, anche nel caso la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio dalle stesse, esse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e sociali che ispirano i comportamenti ai quali SUN Spa intende attenersi nell'espletamento della missione aziendale e che sono contemplati nel Codice Etico e di Comportamento adottato;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per prevenire la commissione dei reati stessi contrastando i comportamenti ritenuti censurabili.

Il presente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione esplicita e formalizza le attività, preventive e positive, previste ed individuate dalle vigenti normative, nonché dalle linee guida e dalle raccomandazioni emanate da ANAC ed ha per oggetto:

- i contenuti delle normative, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;

- l'individuazione e la valutazione dei "processi a rischio";

- i principi e requisiti del sistema dei controlli;

- il sistema sanzionatorio;

- le modalità di comunicazione e formazione;

- le modalità di attuazione e aggiornamento del PTPCT.

A tale fine il PTPCT richiama le disposizioni contenute nello Statuto della Società, nel Codice Etico, nel M.O.G., i principi di gestione e amministrazione, la sua struttura organizzativa, le norme procedurali interne, l'ambiente di controllo e i sistemi di controllo.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, sono stati presi in esame gli eventuali rapporti indiretti che SUN Spa intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione.

Tali linee guida si richiamano a comportamenti inerenti all'area del "fare" e del "non fare", definendo quanto enunciato dai principi del Codice Etico e di comportamento, nonché del M.O.G.

5. Individuazione delle aree sensibili a rischio

Fatto salvo e richiamato quanto rilevato in ordine al rischio di commissione di reati, il presente piano in coerenza con il MOG individua quali aree sensibili, ovvero esposte a pericolo di verifica di condotte rilevanti, quelle inerenti:

- a) i reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- b) i reati informatici e di trattamento illecito di dati;**
- c) i reati di criminalità organizzata;**
- d) i reati contro l'industria e il commercio;**
- e) i reati societari;**
- f) i *market abuse*;**
- g) i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro;**
- h) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita;**
- i) i reati di violazione del diritto d'autore;**
- l) i reati ambientali;**
- m) i reati di utilizzo di lavoratori stranieri irregolari.**

I processi definibili quali sensibili in relazione al rischio di commissione di reati vengono individuati:

- quanto all'area sub a) nei procedimenti facenti capo alle responsabilità di direzione e di amministrazione e contabilità;
- quanto all'area sub b) nei procedimenti relativi alla gestione dei sistemi informatici e dei flussi informativi;
- quanto all'area sub c), nei procedimenti facenti capo alle attività di direzione, amministrazione, gestione dei rapporti con i fornitori ed enti partecipati;
- quanto all'area sub d), nei procedimenti relativi alla gestione dei rapporti con società ed imprenditori concorrenti;
- quanto alle aree sub e) e f) nei procedimenti facenti capo alle responsabilità di amministrazione e contabilità;
- quanto all'area sub g) nei procedimenti facenti capo alle attività di direzione, organizzazione del lavoro, gestione del personale;
- quanto all'area sub h) nei procedimenti di gestione degli acquisti e delle forniture;
- quanto all'area sub i) nei procedimenti di gestione degli strumenti informatici a disposizione dell'ente;

- quanto all'area sub l) nei procedimenti riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, gli adempimenti ambientali;

- quanto all'area sub m) nei procedimenti riguardanti le attività di amministrazione e gestione del personale.

6. Attività sensibili rispetto alla possibile commissione di fatti corruttivi

Area pubblica amministrazione

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è opportuno precisare che essi intervengono allorché si turbi, o si ponga a rischio, il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione così come costituzionalmente tutelato e protetto.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni

dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare all'ente un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

-la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);

-la tenuta di analoghe condotte che causino, ad esempio: nelle convenzioni per scavi nelle quali è previsto un pagamento a misura, un corrispettivo dovuto allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea minore (ad esempio: dichiarando un lavoro quantitativamente inferiore a quello effettivamente realizzato);

-la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose, nell'espletamento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell'inosservanza delle normative in materia;

-la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;

-la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto all'ente con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Colui che subisce la costrizione non è considerato parte attiva del reato, andando quindi esente da sanzione penale, ma ne è persona offesa.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del decreto a titolo di concussione sembrerebbe configurabile solo nella forma del concorso tra un soggetto apicale o tra un soggetto subordinato (che agisca nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica) ed il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio, l'erogazione di un finanziamento agevolato).

Ciò in quanto, come spiegato in premessa, l'esercizio di quelle attività aventi connotazioni di rilevanza pubblicistica comporta secondo la Giurisprudenza, l'assunzione da parte dell'ente della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. è stata recentemente modificata dalla L. 190/2012.

Rispetto alla previgente ipotesi di "corruzione per un atto d'ufficio", è stato soppresso il requisito del necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

La responsabilità dell'Ente per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali anche nell'interesse o a vantaggio della medesima, potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva.

Le fattispecie di corruzione ai sensi del decreto sono le seguenti:

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

La norma in esame prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – abusando della sua qualità o dei suoi poteri – convinca il privato a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale stesso o a un soggetto terzo. L'attività di "induzione" rilevante può consistere in varie forme di persuasione, di convincimento, che consistano in una strumentalizzazione del particolare *status* pubblico dell'agente.

Va sottolineato che la norma prevede la punibilità anche del soggetto privato che dia o prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario.

La norma in questione si applica sussidiariamente, soltanto laddove il fatto concreto non integri un reato più grave.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui:

- dipendenti o soggetti apicali dell'ente, nella veste di incaricati di pubblico servizio, inducano privati a dare o promettere utilità per l'ente, sfruttando la propria qualità di funzionario pubblico;
- dipendenti o soggetti apicali dell'ente, quali privati, diano o promettano denaro o altre utilità al pubblico funzionario, convinti da quest'ultimo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p. ("Corruzione per l'esercizio di una funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (vedi art. 322 bis, comma 3 c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione).

Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a "procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Attività sensibili.

Le attività ed i **processi aziendali sensibili** rispetto all'area relativa ai reati contro la **Pubblica Amministrazione**, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell'ambito della:

- trattativa e stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione delle procedure acquisitiva di beni, servizi ed incarichi professionali;

- gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione, selezione ed assunzione del personale.

Area reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di mero accesso non autorizzato in sistemi informatici o telematici altrui, purché protetti da misure di sicurezza.

Per la realizzazione del reato è sufficiente la sola, effettiva introduzione nel sistema altrui, purché volontaria.

Tale fattispecie di reato potrebbe concretizzarsi con l'accesso a dispositivi informatici altrui, ad esempio, allo scopo di acquisizione di informazioni utili all'ente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni tra sistemi informatici.

Le condotte incriminate devono caratterizzarsi per la fraudolenza, essendo quindi irrilevanti – ad esempio – le forme di conoscenza occasionali e/o fortuite.

Il reato in esame potrebbe realizzarsi attraverso l'indebita captazione di comunicazioni al fine di ottenere informazioni utili all'ente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

La fattispecie prevede la messa in opera di apparecchiature idonee ad intercettare, finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o all'interruzione di comunicazioni telematiche.

Tale reato potrebbe concretizzarsi nell'installazione di sistemi volta all'illegittima captazioni di informazioni vantaggiose per l'ente.

Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici (635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato prevede un'ipotesi particolare ed autonoma di danneggiamento, avente ad oggetto sistemi, programmi e dati informatici altrui.

Il danneggiamento può concretizzarsi, ad esempio, nella distruzione di dati e programmi tramite la smagnetizzazione del relativo supporto o la sostituzione dei dati originari con altri contenutisticamente diversi o, ancora, attraverso l'immissione di un c.d. programma virus in elaboratori altrui, al fine di ottenere vantaggi per l'ente.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

La fattispecie in esame incrimina l'attività finalizzata a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, caratterizzandosi quindi per la natura pubblica del soggetto che costituisce persona offesa.

Per il perfezionamento del reato in esame non è necessario che si realizzi l'effettiva distruzione o alterazione dei sistemi informatici pubblici, essendo sufficiente la realizzazione di atti idonei e univocamente indirizzati al danneggiamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater)

Tale fattispecie riguarda l'ipotesi in cui il danneggiamento previsto dall'art. 635-bis (distruzione di dati e/o programmi informatici altrui) determini l'inservibilità integrale di sistemi informatici o telematici o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La norma in esame si applica sussidiariamente, soltanto qualora il fatto concreto non integri una fattispecie di reato più grave.

Danneggiamento sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (635-quinquies)

La fattispecie di reato in esame consiste in un'ipotesi particolare in cui la distruzione di dati e/o di programmi informatici altrui sia finalizzata a distruggere o a rendere inservibili – integralmente o parzialmente – sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale fattispecie prevede l'ipotesi di abusiva acquisizione, riproduzione, diffusione o comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza finalizzata al conseguimento di un profitto o ad arrecare ad altri danno.

Detto reato potrebbe essere commesso causando un ingiusto profitto in capo all'ente, ad esempio, tramite l'acquisizione di password che consentano di collegarsi a sistemi informatici altrui, al fine di raccogliere informazioni utili all'ente.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato in esame sanziona comportamenti prodromici al danneggiamento informatico, quali la diffusione di strumenti (programmi, apparecchiature, dispositivi) che l'agente sappia essere idonei a danneggiare sistemi, dati, programmi informatici.

Il reato potrebbe realizzarsi tramite la divulgazione, la comunicazione o la consegna materiale di c.d. programmi virus, finalizzata al conseguimento di un vantaggio per l'ente.

Falsità in documento informatico avente efficacia probatoria (491-bis c.p.)

Tale fattispecie prevede un'ipotesi particolare di falsità in atti, realizzata mediante documenti informatici pubblici o privati o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

La norma riguarda qualsiasi documento memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l'uomo solo attraverso l'intervento dell'elaboratore, purché il documento sia dotato di valenza probatoria.

Il reato potrebbe concretizzarsi, ad esempio:

- ad opera di dipendenti dell'ente o soggetti apicali, quali privati cittadini, nella redazione di qualsiasi atto dotato di efficacia probatoria secondo la legge (art. 482 c.p.);
- ad opera di dipendenti dell'ente o soggetti apicali – nella veste di esercenti di un servizio di pubblica necessità – qualora redigano falsamente atti amministrativi disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria alle registrazioni informatiche (art. 481 c.p.).

Tale ipotesi di reato riguarda solo i casi in cui la condotta non integri i requisiti di vera e propria frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area relativa ai **delitti informatici** e trattamento illecito di dati, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

- gestione dei programmi informatici strumentali all'erogazione dei servizi di pertinenza dell'ente;

- gestione delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate dall'ente nell'esecuzione dei processi aziendali (c.d. "sistemi informativi").

La tipologia dei servizi forniti dall'ente fanno apparire poco probabile la commissione di reati in questione.

Area criminalità organizzata

Associazione per delinquere (416 c.p.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui tre o più persone si associno stabilmente allo scopo di commettere delitti (anche non coincidenti con quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001), senza la necessità che questi ultimi siano poi commessi effettivamente.

Il reato potrebbe configurarsi laddove, ad esempio:

- almeno tre persone riconducibili all'ente si accordino per la realizzazione di un programma criminale a vantaggio dell'ente, adottando una struttura organizzativa eventualmente coincidente con l'organizzazione aziendale stessa;
- un soggetto incardinato nell'ente, in una logica di scambio utile all'ente, offra un contributo ad un'organizzazione criminale.

Il comma sesto dello stesso articolo prevede l'ipotesi specifica dell'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- reati concernenti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 D.Lgs. 286/1998).

La fattispecie del comma sesto pare difficilmente realizzabile a vantaggio dell'ente, salva l'ipotesi di concernente il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato, che potrebbe concretizzarsi come attività di trasporto illecita, parallela a quella oggetto dello Statuto dell'ente.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa incrimina la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione mafiosa si caratterizza per il ricorso alla forza intimidatrice in grado di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà finalizzata alla commissione di delitti ed anche, genericamente, all'acquisizione (diretta o indiretta) del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.

Da sottolineare come la responsabilità dell'ente possa configurarsi anche nell'ipotesi di c.d. concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso ad opera di un dipendente o soggetto apicale. Il concorso esterno si realizza qualora l'agente – pur non essendo incardinato nell'organizzazione criminale – fornisca occasionale contributo alla stessa, purché tale contributo sia stato essenziale per la conservazione o il rafforzamento dell'organizzazione criminale.

Il reato in esame potrebbe quindi realizzarsi, ad esempio, qualora un soggetto apicale dell'ente – anche in assenza di uno stabile inserimento nella struttura associativa mafiosa – offra un contributo all'organizzazione criminale (assunzione nell'azienda di affiliati, messa a disposizione di immobili e mezzi aziendali) in cambio di vantaggi per l'ente.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui un soggetto ottenga una promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro in favore del promittente.

Va sottolineato come la norma in esame presupponga che lo scambio elettorale intercorra non tra soggetti operanti *uti singuli*, bensì con una controparte-promittente costituita dall'associazione di tipo mafioso. Quest'ultima, sfruttando la propria forza intimidatrice, è infatti in grado di “far votare” per quel candidato che abbia promesso l'erogazione di denaro all'associazione criminale stessa.

Tale fattispecie pare di difficile realizzazione da parte dei soggetti apicali dell'ente, visti i regimi di incompatibilità tra:

- le cariche di Sindaco, Consigliere comunale e le cariche dirigenziali e di rappresentanza degli enti ad integrale partecipazione comunale (cfr. art. 63 c.d. “Testo Unico sugli Enti locali);
- la carica di parlamentare della Repubblica italiana e le cariche in enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione (cfr. L. 60/1953).

Soggetto attivo potrebbe essere un dipendente dell'ente privo di funzioni dirigenziali o di rappresentanza, laddove questo ottenga la promessa di voti da parte di un'associazione mafiosa, impegnandosi ad erogare somme di denaro in favore della stessa. In quest'ipotesi risulta però difficile immaginare come tale reato possa essere commesso a vantaggio dell'ente.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990)

La fattispecie in esame prevede un'ipotesi specifica ed autonoma di associazione per delinquere, caratterizzata dalla creazione di un'organizzazione stabile avente, come scopo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Presupposto per la configurazione del reato è la messa in comune di beni per il raggiungimento dello scopo illecito, non bastando quindi l'attività disorganizzata di 'spaccio' svolta da più soggetti.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora la struttura e i mezzi dello stesso (*in primis*, ad esempio, gli automezzi) vengano stabilmente utilizzati – oltre che per l'attività lecita – anche per il traffico illecito di stupefacenti.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto **all'area dei delitti di criminalità organizzata**, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

- definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali;
- gestione delle relazioni con enti, associazioni, consorzi, società partecipate;
- gestione delle relazioni con soggetti ed enti appaltatori;
- gestione delle relazioni con le controparti di operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie;
- gestione delle relazioni con i fornitori.

Area dei reati contro l'industria e il commercio

Per quanto concerne questa tipologia di reati, occorre sottolineare come le attività commerciali previste dall'articolo 4 n. 2 punto 6 dello Statuto dell'ente ("commercio di prodotti alimentari e non e comunque connessi alla tipologia dell'attività ed inoltre la somministrazione di alimenti e bevande") non siano al momento attivate. Di conseguenza non paiono a rischio di commissione i reati che presuppongono lo svolgimento di attività commerciale di quel tipo, quali le fattispecie di:

- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in esame consiste nell'aggressione al diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti (inganno, menzogne) finalizzati appunto ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Non è necessario che la condotta sopra descritta si traduca nell'effettiva causazione del turbamento o dell'impedimento avuto di mira, bastando il compimento di violenze o atti fraudolenti idonei a realizzare il danno.

La fattispecie in esame pare di difficile realizzazione a vantaggio dell'ente, risultando invece più verosimile il compimento del reato attiguo, previsto dall'art. 513 bis c.p. che si differenzia per l'individuazione dei soggetti attivi soltanto negli esercenti di attività commerciali, industriali, agricole, produttive.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La fattispecie in esame si configura qualora un soggetto che eserciti un'attività commerciale, industriale, agricola, o comunque produttiva (anche di servizi come quella di trasporto) utilizzi violenze e minacce quali strumenti di conquista del mercato.

A differenza della fattispecie prevista dall'art. 513 c.p., il reato in questione può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino una delle attività sopra elencate, bastando però – secondo la giurisprudenza – lo svolgimento fattuale di tale attività.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui un dipendente o soggetto apicale dello stesso utilizzi minacce contro un imprenditore operante nel settore dei trasporti ovvero o collaboratori del concorrente, al fine di scoraggiare l'esercizio dell'attività economica.

Area reati societari.

In relazione ai reati societari è opportuno precisare che essi intervengono allorché si forniscano informazioni false o non complete circa l'effettivo stato economico finanziario e patrimoniale delle società, se ne renda impossibile il controllo o si ostacolino le operazioni di vigilanza ai sensi di un interesse del legislatore a garantire trasparenza ed intelligibilità delle operazioni poste in essere dalle società.

In seguito si elencano le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 ter del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tali fattispecie di reato si realizzano mediante l'esposizione nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste ex lege, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore o destinatari della comunicazione.

È necessario altresì che l'azione sia posta in essere al fine di specifico di trarre in inganno i destinatari della comunicazione nonché di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.

La condotta deve interessare informazioni rilevanti ovvero relative a poste il cui ammontare, complessivamente considerato, sia superiore alla soglia prefissata ex lege.

Le informazioni false fornite debbono essere rilevanti ovvero capaci di alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene.

Qualora le alterazioni provocate dalla diffusione di false informazioni siano inferiori alle soglie prefissate ex lege sono comunque applicate alle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive.

La responsabilità si concreta anche nel caso in cui le informazioni siano inerenti beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Perché il reato possa dirsi concretizzato occorre che le informazioni false date od omesse, abbiano provocato alla società, ai soci o ai creditori, un danno patrimoniale.

Tali fattispecie di reato riguardano anche la condotta posta in essere da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Impedito controllo (art. 2625 comma 2, c.c.)

La norma in commento, per ciò che rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società, colpisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o, con altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionino un danno ai soci.

La condotta tipica consiste non solo nell'impedimento delle funzioni di controllo e revisione, ma anche nel mero ostacolo.

L'attività di impedito controllo dovrebbe essere diretta ad ostacolare le funzioni del collegio sindacale o dei revisori e, nel contempo, risultare lesiva dei diritti degli azionisti.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, sia operata la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illecita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa contemplata dalla norma codicistica consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato de quo si perfeziona mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuiti per legge.

Come detto con riferimento al reato precedentemente trattato, anche in questo caso la costituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma in commento sanziona gli amministratori che, attraverso l'effettuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni ovvero scissioni, in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano un danno nei confronti degli stessi.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea (o diffusi tra il pubblico in misura rilevante) violi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2391 c.c.

Ai sensi dell'art. 2391 c.c., infatti, sussiste l'obbligo di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di soggetti terzi, uno dei soggetti apicali sopra citati vanta in una determinata operazione della società.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui uno dei soggetti apicali dello stesso sia anche, ad esempio, amministratore di altra società. Potrebbe in questo caso accadere che le due società entrino in relazione economica omettendo l'amministratore in questione di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale della seconda società l'interesse vantato nell'operazione realizzata con la prima.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale disposizione intende punire la condotta di quei soggetti, amministratori e soci conferenti, i quali abbiano formato o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie in commento punisce i liquidatori, con la reclusione da sei mesi a tre anni, che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi in cui amministratori, direttori generali o soggetti comunque preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori – a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità - compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, causando danni alla società.

Di tale reato rispondono anche gli individui sottoposti alla direzione dei soggetti sopra indicati e coloro che diano o promettano denaro ed utilità agli scopi già visti.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Attività sensibili

Le attività ed i processi aziendali ritenuti sensibili rispetto alla commissione di reati relativi **all'area societaria**, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell'area della:

- redazione del bilancio;
- attività di controllo e verifica da parte degli organismi deputati;
- effettuazione delle comunicazioni sociali;
- assunzione di delibere assembleari;
- assunzione o cessione di partecipazioni, anche temporanee, in imprese od enti.

Area market abuse.

In relazione ai cosiddetti “market abuse” è opportuno precisare che il Legislatore ha inteso con l'introduzione delle singole fattispecie penalmente od amministrativamente rilevanti, contenute nel Testo Unico Finanza, proteggere e tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di mercato su titoli mobili.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma in commento punisce chiunque diffonda notizie false ovvero effettui operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esser dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta commissiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza.

Sono previste pene più severe per il caso in cui il reato sia commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)

La fattispecie di reato in questione, dapprima contemplata dall'art. 2623 c.c., è oggi compiutamente disciplinata dall'art. 173 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, in forza di novella legislativa operata dalla legge n. 26272005 cosiddetta "Legge sul Risparmio".

La nuova disposizione punisce la condotta di colui il quale espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentari, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato previsto dalla norma, è indispensabile che l'autore della stessa l'abbia posta in essere con l'intenzione di trarre in inganno i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Occorre altresì che le informazioni false date od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Abuso di informazioni privilegiate.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 184 del d.lgs. 58/1998, comunemente nota come "insider trading", è posta a tutela del bene della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, inconciliabile con lo sfruttamento di informazioni, da parte di chi ne sia entrato in possesso esclusivamente in virtù di una posizione di privilegio.

La norma configura un reato proprio, che quindi può essere commesso solo dai soggetti espressamente indicati dal Legislatore, i quali siano venuti a conoscenza dell'informazione privilegiata:

in quanto membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente (cd. "corporate insiders"), in virtù della partecipazione al capitale dell'emittente (cd. "soci insiders"), ovvero nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (cd. "temporary insiders").

A tale proposito appare evidente come quest'ultima categoria sia idonea ad ampliare in modo significativo il novero dei possibili soggetti attivi del reato.

Tra costoro devono inoltre essere compresi, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, anche quei soggetti che realizzino le condotte incriminate essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose (cosiddetti "insiders criminali").

Occorre evidenziare come la tecnica di formulazione legislativa utilizzata conferisca particolare rilievo non tanto alla carica rivestita dal soggetto, intesa in senso "statico"; bensì al nesso di causalità sussistente tra il ruolo ricoperto e l'acquisizione dell'informazione privilegiata.

In altre parole, perché un soggetto possa dirsi insider, è necessario che incarico dallo stesso ricoperto sia stato funzionale al conseguimento dell'informazione privilegiata.

La norma sanziona tre tipi di condotte:

in primis, quella del cosiddetto insider trading in senso stretto, che si concretizza nell'effettuazione di operazioni da parte dei soggetti individuati dalla norma, sulla base delle informazioni privilegiate di cui gli stessi dispongono in secondo luogo, quella del cosiddetto tipping, ovvero l'attività dell'insider primario (detto tipper) volta a comunicare le informazioni privilegiate a un soggetto terzo (tippee), al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, infine, quella del tuyautage, che si verifica ogni qualvolta l'insider raccomandi o induca altri al compimento di determinate operazioni, sulla base delle informazioni di cui è in possesso, senza tuttavia rivelarle.

Con riguardo all'elemento oggettivo del reato, appare centrale il rilievo rivestito dalla nozione di "informazione privilegiata".

Tale definizione è delineata dall'articolo 181 D.Lgs. 58/1998, così come novellato, il quale stabilisce che, ai fini che ci occupano, per informazione privilegiata si debba intendere "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Nel riformulare la norma, il Legislatore ha provveduto a chiarire quando un'informazione debba essere ritenuta di carattere preciso, facendo riferimento:

da un lato, a parametri di tipo fattuale, quali quelli contenuti nella lettera a) della disposizione: "l'informazione è infatti precisa quando si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà", dall'altro, a elementi che attengono alla sfera valutativa, quali quelli di cui alla lettera b), con la conseguenza che un'informazione ha carattere preciso "quando consenta di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

Il comma 4 riguarda invece specificamente la "price sensitivity", ovvero il giudizio in base al quale si può ritenere che l'informazione, se resa pubblica, sia idonea a influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda infine le persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, il comma 5 dell'art. 181 d.lgs. 58/1998 afferma che "costituisce informazione privilegiata anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente i suoi ordini in attesa di esecuzione, purché abbia carattere preciso e concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, o uno o più strumenti finanziari".

Il tutto sempre a condizione che la diffusione dell'informazione possa influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Anche con riferimento alla fattispecie così come recentemente riformulata, sembra potersi affermare che il verificarsi della sensibile oscillazione nelle quotazioni, e, dunque, del danno per il mercato (ovvero del vantaggio per l'agente) non sia richiesto ai fini dell'integrazione del reato.

La giurisprudenza ha infatti qualificato il delitto di cui al previgente art. 180 d.lgs. 58/1998 come un reato di pericolo, affermando altresì che l'idoneità concreta della condotta a violare gli interessi tutelati debba essere valutata ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori, e tenendo invece conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione sia stata posta in essere.

Venendo all'elemento soggettivo del reato, questo consiste nel dolo generico.

È sufficiente la consapevolezza da parte dell'autore del reato di essere in possesso di un'informazione c.d. "privilegiata" tale da modificare, ove indebitamente utilizzata, in termini sensibili, il prezzo che lo strumento finanziario cui l'informazione si riferisce ha sul mercato.

In caso di colpa potrà invece risultare eventualmente integrato l'illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis dello stesso testo legislativo.

Manipolazione del mercato.

La fattispecie delittuosa è disciplinata dall'art. 185 D.Lgs 85/1998 .

Nel delitto sono confluite una serie di condotte criminose, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 180 del D.Lgs. n.58/1998, prima integranti il delitto di agiotaggio, ai sensi dell'art. 2637 c.c., contestualmente riformato.

Non a caso, l'art. 9, comma 4 della legge comunitaria 2004, stabilisce che "all'articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti finanziari, quotati o non quotati", sono sostituite dalle seguenti: "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato".

L'art. 185 del D.Lgs. n.58/1998, così come recentemente novellato, delinea un reato comune.

Appare, tuttavia, evidente come, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, le condotte tipizzate dal Legislatore possano essere realizzate con maggiore facilità:

da un lato, da esponenti aziendali che abbiano la legittimazione a porre in essere le operazioni descritte; dall'altro, da soggetti deputati alla diffusione di notizie.

Come anticipato, la norma in esame delinea un reato a condotte alternative, costituite dalla diffusione di notizie false; dalla realizzazione di operazioni simulate; nonché dalla realizzazione di altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Con riguardo agli "altri artifici", la peraltro scarna giurisprudenza di merito formatasi sul punto ha chiarito come la manipolazione del mercato (o per meglio dire, il reato di agiotaggio su strumenti finanziari di cui al previgente art. 2637 c.c.) possa essere realizzata anche mediante operazioni effettive, non prive di rischio economico in senso assoluto e apparentemente lecite, ma che, combinate tra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente provochino una distorsione del meccanismo di formazione dei prezzi - in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa l'andamento reale del mercato.

L'idoneità ad alterare il mercato deve essere valutata concretamente con un giudizio di prognosi postuma, ossia in aderenza alle circostanze di fatto, ovvero alla concreta situazione di mercato in cui la condotta è stata realizzata.

In particolare, l'alterazione del prezzo, rilevante ai fini della sussistenza del delitto, deve essere individuata nello scarto tra quello conseguente alle operazioni artificiose poste in essere e quello che si sarebbe realizzato in loro assenza.

Le pene previste in caso di manipolazione del mercato sono equiparate a quelle stabilite per l'abuso di informazioni privilegiate, fatto salvo il massimo edittale della multa per il delitto di cui all'art. 185.

Attività sensibili.

Le attività aziendali sensibili rispetto all'**area** relativa ai **market abuse**, possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito della:

- attività amministrativa tipica degli organismi direttivi;
- attività di revisione e controllo.

La particolare struttura dell'ente consente però di ritenere poco probabile la commissione di siffatta tipologia di illeciti.

A tal fine, non vengono redatti specifici protocolli ma indicate mere linee di condotta cui dovranno uniformarsi i soggetti in possesso di informazioni atte a perfezionare le condotte sopra evidenziate.

Area reati contro salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 123/07 ha inserito nel novero dei reati-presupposto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono invece la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente di favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 25 septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro disseminate in numerose leggi ora abrogate e sostituite dal Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Il precetto fondamentale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è sancito dall'art. 2087 del codice civile in forza del quale il datore di lavoro deve adottare misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia carattere di anormalità e discrezionalità.

Attività sensibili.

Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto **all'area relativa ai reati contro la sicurezza sul lavoro**, si estende, necessariamente, a tutte le attività condotte nell'interesse della società all'interno od all'esterno della sua struttura.

A tal fine la società ha redatto apposito documento, denominato “documento di valutazione rischi”, commissionato a struttura tecnica idonea e competente, a disposizione dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile dei lavoratori sulla sicurezza per la consultazione, conosciuto dagli amministratori e dai soggetti ex lege previsti, le cui prescrizioni sono considerate vincolanti ed ineludibili.

L’omesso adeguamento od il non rispetto delle suddette prescrizioni costituisce illecito disciplinare.

La società nell’ambito del proprio operato tiene in considerazione le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

Area ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Presupposto per la configurazione del reato in esame è la precedente commissione di un altro reato, i cui proventi (denaro o altri beni) siano stati acquistati, siano giunti in possesso o siano stati occultati dall’agente. Il reato si realizza però soltanto laddove l’agente sia consapevole (o sia in dubbio) circa la provenienza criminosa delle cose ricevute.

Il reato potrebbe configurarsi a vantaggio dell’ente qualora un soggetto apicale o un dipendente dello stesso riceva, ad esempio, beni di provenienza illecita utili alla propria attività.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio prevede attività di camuffamento dell’origine illecita di beni (*money laundering*), e di immissione di capitali nel ciclo economico lecito, purché tali beni provengano dalla realizzazione di un delitto non colposo.

Le condotte penalmente rilevanti consistono in attività finalizzate alla trasformazione parziale o totale del denaro, ovvero dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa dei beni, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Esse possono concretizzarsi, solo a titolo esemplificativo, nella conversione dei proventi del reato in altro denaro o beni.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell’ente laddove lo stesso riceva denaro di provenienza illecita, e lo utilizzi, ad esempio, per acquistare gli automezzi con cui svolge la

propria attività imprenditoriale, immettendo così i capitali illeciti nei circuiti dell'economia lecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie in esame si applica soltanto in modo residuale rispetto alle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, essendo la stessa priva di un significativo ambito applicativo.

Pare quindi opportuno escludere tale reato dal novero dei reati a rischio di commissione dell'ente.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto **all'area relativa ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito dei processi di:

gestione delle risorse finanziarie, dei contributi e dei finanziamenti;

partecipazione in altri enti, associazioni, consorzi, società;

attività di approvvigionamento;

gestione degli acquisti e delle forniture.

Area violazione del diritto d'autore

Con riferimento a questa tipologia di reati l'unica fattispecie che pare utile considerare è quella di abusiva duplicazione e/o detenzione di programmi informatici riguardando le altre fattispecie per lo più condotte di abusiva riproduzione, duplicazione di materiali protetti dal diritto d'autore e accessi a sistemi criptati che non sono pertinenti all'attività dell'ente e difficilmente possono tradursi in un vantaggio per lo stesso.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. 633/1941)

Tale fattispecie prevede una serie di condotte abusive alternative (duplicazione, riproduzione, commercializzazione, ecc.) relative a programmi per elaboratore (software) o a banche dati.

La duplicazione o detenzione abusiva del software da parte dell'imprenditore rileva non soltanto quando la stessa sia finalizzata al commercio con terzi, ma anche nel caso di utilizzo in rete per la propria azienda.

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora quest'ultimo, ad esempio, utilizzi per la propria attività software abusivamente 'copiati'.

Area reati ambientali

In relazione ai reati ambientali, recentemente inseriti dal legislatore nel catalogo dei reati presupposto con il d.lgs. 121/2011, occorre precisare come solo alcune fattispecie possano considerarsi attinenti all'attività dell'ente e, quindi, a rischio di commissione.

In particolare, non paiono a rischio di commissione, considerate le attività svolte dall'ente e i mezzi a disposizione dello stesso:

- le fattispecie di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.);
- le fattispecie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, relative all'inquinamento provocato da navi;
- fattispecie previste dalla legge n. 150/1992, sull'importazione, esportazione, detenzione di specie animali protette dalla legge.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'ipotesi di reato in esame riguarda l'ipotesi di distruzione o di grave deterioramento di un habitat inserito in una "zona a tutela speciale" ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o di qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" ex art. 4 paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE.

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di abusivo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in aree protette.

Apertura non autorizzata di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame riguardano ipotesi di scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti:

- sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (comma 2);

- sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con la suindicata autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);

- sostanze pericolose in violazione dei limiti fissati da Regioni, Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5).

Reati presupposto per il sorgere della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 sono inoltre le ipotesi, sempre previste dall'art. 137 d.lgs. 152/2006, di scarichi abusivi sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11) e di abusivo sversamento in acque marine di sostanze e materiali da parte di navi od aeromobili (comma 13)

Va sottolineato come la nozione di "acque reflue industriali" ricomprenda, ai sensi dell'art.74 del d.lgs. 152/2006 "qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento".

Tali ipotesi di reato potrebbero realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'attività di smaltimento di rifiuti liquidi, derivanti, ad esempio, dell'attività di lavaggio e di manutenzione degli automezzi in possesso dell'ente.

Pare invece realisticamente impossibile realizzazione la fattispecie prevista dal comma 13 dell'articolo esaminato, non essendo l'ente dotato di mezzi quali navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie incrimina l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazioni di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208 ss. del d.lgs. n. 152/2006 (art. 256 comma 1).

I commi 3, 5, 6 dell'art. 256 riguardano le ipotesi specifiche di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di abusiva miscelazione di rifiuti, di temporaneo deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b).

Un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbe configurarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di integrale gestione abusiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenerne i costi.

Siti contaminati (art. 257 D.lgs. 152/2006)

La fattispecie in esame incrimina l'attività di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, consistente nel superamento delle concentrazioni-soglia, nell'ipotesi in cui l'agente non provveda alla bonifica in conformità al progetto

approvato dall'autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Il comma secondo dell'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 riguarda l'ipotesi aggravata di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

L'ipotesi di reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente nel caso di smaltimento abusivo di materiali solidi e liquidi nel sottosuolo che determini l'inquinamento dello stesso, senza che l'ente provveda poi alla bonifica ex art. 242 del d.lgs. 152/2006.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006)

La fattispecie in questione prevede l'ipotesi la predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi e l'uso di certificati falsi durante l'attività di trasporto dei rifiuti.

Infatti, ai sensi dell'art. 193 comma 1 dello stesso decreto, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal contenuto minimo consistente nell'indicazione di:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il reato considerato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di irregolare certificazione dei rifiuti prodotti dall'ente e poi oggetto di trasferimento.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006)

La norma in esame prevede la fattispecie di illecita spedizione di rifiuti (in violazione degli articoli 1, comma 3 lettere a), b), c), d) e dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259 del 1993). Tale condotta è aggravata qualora il traffico abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il reato in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente attraverso la spedizione illecita di rifiuti allo scopo di contenere i costi di smaltimento degli stessi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)

La denominazione del reato in esame si riferisce alla nozione di traffico illecito, punito nella disposizione precedentemente considerata (art. 259 d.lgs. 152/2006), ma sanziona condotte

che, dal punto di vista tecnico, non si esauriscono nel traffico illecito, bensì concernono la gestione dei rifiuti nel suo complesso. Il reato riguarda infatti l'ipotesi in cui venga organizzata un'attività continuativa volta alla gestione di rifiuti tramite l'allestimento di mezzi.

L'attività suindicata assume quindi i caratteri di una vera e propria attività imprenditoriale illecita: non episodica e supportata da un'ideale organizzazione di persone e mezzi.

La condotta descritta deve avere come scopo il conseguimento di un ingiusto profitto (dolo specifico) e riguardare ingenti quantitativi di rifiuti.

Il comma secondo prevede la fattispecie aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di mezzi e risorse dell'ente per l'organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Tuttavia, un'attività imprenditoriale parallela, di sistematica gestione di rifiuti, pare di difficile realizzazione vista la struttura e i mezzi a disposizione dell'ente, se non con riferimento all'attività di enti partecipati.

Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di inadempimenti riguardanti il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a cui debbono iscriversi obbligatoriamente alcuni enti. Tra questi si annoverano, oltre ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, anche gli enti - con più di dieci dipendenti - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali.

Le condotte rilevanti consistono, ad esempio, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti falsi, nell'inserimento nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6), nel trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda SISTRI o con scheda alterata.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di omissione o falsificazione della documentazione inerente agli obblighi sul trasporto e sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti.

Inquinamento atmosferico (279 D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie prevede la violazione, nell'esercizio di un impianto o un'attività, dei valori-limite di emissione previsti dallo stesso D.Lgs. 152/2006, dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dai piani, programmi, dall'autorità competente, qualora tali valori costituiscano anche il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora lo stesso – al fine di contenere i costi di erogazione dei propri servizi – non adotti le misure necessarie per rispettare le soglie limite di inquinamento atmosferico.

Produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive previste dalla tabella A della stessa legge (art. 3 L. 594/1993)

La fattispecie in esame prevede l'ipotesi di violazione delle disposizioni riguardanti la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per l'ozono (comma 6).

Il reato può essere commesso a vantaggio dell'ente nell'ipotesi di utilizzo da parte dell'ente o di società partecipate di sostanze vietate ai sensi della L. 594/1993.

Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all'area dei delitti ambientali possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito delle attività di:

gestione acquisti e forniture;

gestione dei mezzi e degli impianti di proprietà dell'ente;

smaltimento di rifiuti solidi e liquidi derivanti dalle attività di manutenzione, di riparazione, di lavaggio degli automezzi utilizzati dall'azienda;

smaltimento di rifiuti solidi e liquidi derivanti dalle attività di gestione di impianti stradali di distribuzione di carburanti;

adempimenti ambientali.

Area impiego lavoro non regolare

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che amplia l'area di operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo nel catalogo dei reati presupposto la fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevista dall'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998.

La fattispecie in esame incrimina la condotta di assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto (del quale non sia stato richiesto – nei termini di legge – il rinnovo), qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, oppure
- i lavori occupati siano minori, in età lavorativa, oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p. (violenza, minaccia, intimidazione o sfruttamento dello stato di bisogno o di necessità).

Occorre sottolineare come la giurisprudenza ritenga potenziale soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Il reato può concretizzarsi a vantaggio dell'ente qualora quest'ultimo sfrutti la manodopera di lavoratori irregolari allo scopo di contenere i costi di erogazione dei propri servizi.

Attività sensibili

I processi aziendali maggiormente sensibili rispetto al **reato di impiego di cittadini stranieri irregolari** possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell'ambito delle attività di:

selezione e gestione del personale;

selezione delle aziende appaltatrici e sub-appaltatrici.

Area reati fiscali

Si tratta di condotte previste e punite ai sensi del D.lgs. 74/2000 ed in particolar modo delle fattispecie di seguito elencate

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

articolo 2, comma 1 e 2 comma 2 bis d.lgs. 74/2000.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

articolo 3 d.lgs. 74/200

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

articolo 8, comma 1 d.lgs. e comma 2 bis 74/2000,

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

occultamento o distruzione di documenti contabili

articolo 10 d.lgs. 74/2000

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affar

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

articolo 11 d.lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Attività sensibili

I processi aziendali maggiormente sensibili rispetto alla possibile commissione **di reati fiscali** possono rilevarsi nell'ambito delle attività di:

amministrazione - contabilità;

rapporti con fornitori.

7. Fasi di attuazione e soggetti responsabili dell'elaborazione e dell'adozione del Piano

Attività sensibili

Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto **all'area relativa alla possibile commissione di fatti corruttivi** possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell'ambito della:

- **trattativa e stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;**
- **gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;**
- **gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;**
- **gestione delle procedure acquisitiva di beni, servizi ed incarichi professionali;**
- **gestione omaggi e spese di rappresentanza;**
- **gestione, selezione ed assunzione del personale.**

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono individuate e rappresentate dalle linee guida sotto indicate.

A tal fine SUN reputa fondamentale dar corso a quanto segue:

a) obbligo di formazione specifica dei dipendenti

Ai fini di dar compiuta attuazione al modello organizzativo e gestionale è necessario che i dipendenti operanti in specifiche aree a rischio, frequentino corsi di formazione specifica.

Individuate le aree a rischio secondo le indicazioni del modello, pare opportuno che *i dipendenti* frequentino corsi, con cadenza quantomeno annuale atti a implementare le conoscenze specifiche in tema amministrativo-gestionale con particolare riferimento alle normative anticorruzione.

È necessario che detti corsi siano, per durata e contenuto, tali da costituire effettiva occasione di formazione anche in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione.

I componenti dell'Organo di Vigilanza debbono obbligatoriamente seguire specifici corsi di formazione finalizzati all'esercizio della propria attività.

La frequenza ai corsi di formazione dovrà essere attestata a mezzo di comunicazione da effettuarsi all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale;

- b) **adozione di protocolli d'azione in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Privati attraverso cui normare le fasi che compongono il processo di formazione e manifestazione della volontà dell'ente.**

A tal fine SUN **manifesta la propria volontà** solo mediante **atti formali** che debbono risultare sempre **in forma scritta**.

Tale forma è richiesta anche per gli atti interni alla SUN medesima.

Qualsiasi **iniziativa** intrapresa da Dipendenti, Dirigenti od Amministratori deve essere frutto di **formale manifestazione di volontà** di SUN da adottarsi ai sensi di legge.

L'attuazione della volontà di SUN, pertanto, può essere realizzata unicamente mediante **l'adozione di atti formali**.

- c) **Sussistono obblighi generali di condotta nei confronti dei fornitori privati e della Pubblica Amministrazione o, in generale, altro soggetto che abbia interesse di relazione con SUN**

I soggetti incaricati da SUN di seguire una qualsiasi **trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione** anche in occasione di verifiche ispettive, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne illecitamente le decisioni.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, **non possono essere intraprese** – direttamente o indirettamente – **le seguenti azioni**:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali o i privati a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono;
- accettare denaro o qualsivoglia altra utilità ne diretta ne indiretta.

Gli atti a contenuto patrimoniale debbono essere autorizzati dal soggetto che ne abbia i poteri.

Di ogni atto contenente disposizioni patrimoniali deve essere informato tempestivamente il responsabile dei servizi amministrativi e contabili.

Gli atti a contenuto non patrimoniale, da intendersi quali ricomprendenti ogni atto capace di impegnare SUN in qualche modo, anche soltanto nella forma del “gentlemen agreement” o accordo precontrattuale, deve essere frutto di una manifestazione di volontà espressa da SUN nelle forme previste dalla legge o dallo Statuto.

Nessun dipendente, amministratore o dirigente può impegnare, anche nelle forme sopra richiamate, SUN in assenza di specifica autorizzazione da parte di chi nella società ne abbia titolo a seconda del caso.

Vengono assunti i seguenti divieti: è vietata l’assunzione di personale legato da vincoli di parentela, sino al II grado, o coniugio con amministratori o membri dell’organismo di controllo.

In relazione alle trattative è necessario che sia redatto un documento sintetico a conclusione di ogni trattativa condotta, da qualsiasi soggetto titolato a farlo, nell’interesse di SUN e finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale.

Detto **documento sintetico** deve contenere indicazioni circa:

- *l’atto di manifestazione della volontà della società;*
- *il soggetto deputato alla trattativa;*
- *i soggetti terzi coinvolti nel rapporto;*
- *le ragioni, anche in modo succinto, del loro coinvolgimento;*
- *l’impegno economico richiesto ed offerto;*
- *eventuali garanzie richieste od offerte di massima;*
- *indicazione cronologica degli avvenimenti;*
- *motivi di conclusione della trattativa.*

In relazione alla stipula di contratti di qualunque tipo o natura, questi dovranno essere stipulati **esclusivamente in forma scritta**.

Per la fornitura di beni o servizi dovrà necessariamente essere seguita una procedura di aggiudicazione, se del caso anche ad invito, nella quale dovranno essere posti a confronto almeno tre preventivi, salvo quanto previsto, in deroga dal Codice degli appalti, o dal “Regolamento Acquisti Aziendale” espressione dello stesso.

Di ogni gara dovrà essere fornita dettagliata documentazione da cui risultino le ragioni che hanno indotto alla formulazione degli inviti.

Nei contratti stipulati SUN dovrà sempre pretendere:

- *il rispetto del Codice Etico;*
- *di quanto contenuto e richiamato nel presente documento;*
- *delle norme dettate in tema di sicurezza dal documento sulla sicurezza.*

A tal fine l'omesso rispetto di tali condizioni dovrà essere sanzionato con **clausola risolutiva espressa**.

Ad ogni controparte contrattuale, anche nella fase delle trattative, sarà necessariamente consegnato/indicato ove acquisire la conoscenza dei seguenti documenti: estratto del Modello Organizzativo-Gestionale, del Codice Etico e del Documento di Valutazione dei Rischi.

I **pagamenti** relativi ai contratti stipulati, eccezion fatta che per le minute spese (come disciplinate dal "Regolamento di Cassa aziendale"), potranno avvenire **esclusivamente in forma telematica**.

In ordine all'effettuazione di altri acquisti, SUN determina che coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e concorrenza ed operare con la massima diligenza.

In ordine all'esistenza di un possibile conflitto di interessi, SUN ribadisce come i soggetti che operano per conto della società, hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati in tutti i casi in cui possano sussistere situazioni di conflitto d'interesse.

In relazione agli omaggi, viene ribadito il **divieto**, se non nei limiti della consuetudine e di importo modesto, di ricevere regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di Pubbliche Amministrazioni.

È vietato, se non nei limiti della consuetudine e comunque di importo modesto, ricevere regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di imprenditori privati, società, enti, associazioni direttamente od indirettamente coinvolti nei rapporti economici con SUN.

I divieti di cui ai precedenti punti debbono intendersi operanti anche se le regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, siano effettuati a terze persone collegate da parentela, coniugio, affinità, rapporti amicali, politici od economici con il dipendente, l'amministratore od il dirigente della società.

d) Assunzione di personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione aziendale richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, tenendo presente quanto espressamente previsto dal “Regolamento per le procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale”

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal modello di organizzazione, dalla gestione e dal controllo del profilo professionale e psicoattitudinale e nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

e) Vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni, o finanziamenti ottenuti da qualsiasi soggetto erogatore

Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro ente pubblico o anche di modico valore e/o importo.

SUN condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere da parte dello Stato, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

f) Contributi, sovvenzioni, convegni e sponsorizzazioni.

È consentita, nei limiti di legge e dello Statuto, la concessione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni.

Tali erogazioni debbono essere autorizzate e delle medesime deve necessariamente essere posto a conoscenza l’Amministratore Unico.

Sono vietati i contributi, diretti od indiretti, a partiti politici, associazioni, movimenti e fondazioni ad essi strutturalmente collegati o rapportabili.

g) Consulenze e rapporti con il mondo tecnico - scientifico

SUN può instaurare rapporti, anche di consulenza, con il mondo tecnico, scientifico e delle libere professioni, con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società opera, in tema di autorizzazioni e comunicazioni dei rapporti di consulenza.

h) Obblighi degli Amministratori e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Gli Amministratori si impegnano a fornire documentazione attestante il reddito percepito anteriormente alla propria nomina e di quello goduto nelle more dell'incarico.

Tali dichiarazioni saranno conservate presso la sede sociale SUN nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei dati sensibili e poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

i) Altri obblighi

I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative aziendali.

È cura di ciascun Destinatario (nell'espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio.

L'utilizzo dei beni aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

j) Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha diritto di ricevere a semplice richiesta, ogni comunicazione relativa ai processi sopra descritti.

In relazione all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, deve osservarsi come la struttura di SUN non consenta di dar corso, senza pregiudicarne efficienza ed economicità, a forme o sistemi di rotazione del personale.

Si ritiene però che le forme di controllo individuate e ricavabili dal compendio di atti costituenti la "governance" della società siano in grado, in uno alla formazione specifica da effettuarsi in tema di anticorruzione, di costituire buona forma di prevenzione del rischio di condotte corruttive.

k) Whistleblowing

Disposizioni specifiche a tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro

Espressamente richiamato tutto quanto disciplinato nelle procedure, nei protocolli, nei regolamenti di funzionamento e segnatamente a quanto previsto dal presente PTPC e dal regolamento di funzionamento dell'O.d.v., S.U.N. S.p.a. ribadisce che costituisce obbligo dei propri dirigenti, amministratori, apicali comunque intesi, dipendenti, stakeholder e terzi che con essa entrino in contatto per ragioni connesse e/o dipendenti da rapporto di lavoro, riferire all'O.d.v. fatti dei quali sono venuti a conoscenza che implicino la violazione o abbiano costituito violazione del Modello.

Da dette segnalazioni non potranno discendere conseguenze per il segnalante.

A tal fine l'ente adotta le seguenti cautele nei confronti del dipendente che proceda alla segnalazione di illeciti.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'ente garantisce la piena protezione dell'identità del whistleblower.

Durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei confronti delle persone accusate all'interno di una segnalazione, l'identità del whistleblower non può essere rivelata senza il suo consenso.

Ogni atto compiuto e/o riferibile alle disposizioni di whistleblowing è escluso esclusione dal diritto d'accesso previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo e pertanto le segnalazioni a tal fine effettuate sono da considerarsi parte costituente gli atti esclusi dal diritto d'accesso da parte della persona interessata, contemplate ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 241/1990.

L'identità del whistleblower potrà essere rivelata esclusivamente nei casi in cui la conoscenza dell'identità del segnalatore sia assolutamente necessaria per la difesa della persona segnalata, previa dimostrazione di detta necessità da sottoporsi al vaglio dell'O.d.V.

Sono vietate nei confronti del whistleblower, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, l'adozione di misure discriminatorie.

Qualora applicate esse, debbono essere segnalate dall'O.d.V.

Forme e modalità d'esercizio del diritto-dovere di segnalazione

La segnalazione potrà intervenire:

- utilizzando l'apposita cassetta "segnalazioni" posizionata presso (indicare il luogo in cui essa è ubicata) che garantisce, in ragione della propria ubicazione l'assoluta impossibilità di conoscenza da parte di terzi, estranei all'Od.V., dell'identità del segnalante
- attraverso l'inoltro alla casella di posta elettronica odvnovarasun@gmail.com accessibile esclusivamente da parte dei membri dell'O.d.V. modello prodotto in allegato.

Divieto di adozione di misure e sanzioni nei confronti del whistleblower

È fatto esplicito divieto a tutti i soggetti dotati di potere disciplinare, organizzativo e/o comunque in qualche modo atto ad intervenire nei confronti delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e/o nella suo esplicitarsi o realizzarsi di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

È fatto obbligo di denuncia da oltre che da parte del segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo dell'intervenuta adozione di misure discriminatorie nei

confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis all'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

L'ente dichiara espressamente quale nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso.

L'ente si onera di dimostrare, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, che tali misure, quando adottate si siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”

Chiunque ometta di riferire sarà sottoposto a procedimento disciplinare con l'applicazione delle relative sanzioni.

In relazione all'**adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice Etico, nonché delle prescrizioni contenute nel presente Piano Triennale**, l'ente dichiara:

- di richiamarsi al procedimento previsto per l'irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice Etico e del MOG, cui deve farsi esplicito riferimento anche in relazione agli illeciti commessi e connessi all'adozione delle misure del PTPCT, così come in ordine alla **adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;**
- di organizzare specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti /responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- di diffondere il PTPCT, in uno agli altri documenti, Codici e Modelli, tra i dipendenti della società, anche a mezzo di apposite forme di diffusione e confronto, con cadenza periodica e comunque non eccedente il triennio.

8. Sezione Trasparenza – d.lgs. 33/2013 s.m.i.

Tenuto presente quanto già osservato in precedenza e la già citata normativa di riferimento, di seguito si indicano i dati e le informazioni complessivamente oggetto di pubblicazione nella sezione *Società Trasparente* del sito istituzionale.

SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ai sensi dell’art.9 del d.lgs. 33/2013 – rif. Schema allegato alla delibera ANAC n.1.134 del 08/11/2017)

Disposizioni generali

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Art. 10, c.8, lett. a) d.lgs. 33/2013	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (<i>link alla sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”</i>)	<i>Annuale</i>
Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Art 12, c.1, d.lgs. 33/2013	Regolamento 1370/2007/CE; D.lgs. 422/1997; L.R. Piemonte 1/2000; R.D. 148/1931.	<i>Tempestivo</i>
Atti generali	Atti amministrativi generali	Art 12, c.1, d.lgs. 33/2013	Atto costitutivo; Statuto; Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi; Atti di indirizzo e definizione degli obiettivi da parte dell’Amministrazione Controllante (<i>link al sito del Comune di Novara</i>)	<i>Tempestivo</i>
Atti generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Art 12, c.1, d.lgs. 33/2013	<i>Link al sito ANAC</i>	<i>Tempestivo</i>
Atti generali	Codice di Condotta e Codice Etico	Art 12, c.1, d.lgs. 33/2013	<i>Codice Etico</i>	<i>Tempestivo</i>

Organizzazione

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'articolo 14, co.1-bis, del dlgs n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Art. 13 c1 lett. a) d.lgs.n 33/2013 Art. 14 c1 lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) d.lgs.n 33/2013	Dati riguardanti l'Amministratore Unico e le sue competenze. Atto di nomina; curricula; compenso; altre cariche e compensi; altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi; dichiarazioni ex art. 2-3-4 l. 441/1982	<i>Tempestivo</i> <i>Annuale (aggiornamento situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi)</i> <i>Entro tre mesi dalla nomina per dichiarazioni ai sensi Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs.n 33/2013; Art. 2, c.1, punto 1 e art. 3 legge n.441/1982</i>
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'articolo 14, co.1-bis, del dlgs n.33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico	Art. 13, c.1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 14, c.1, lett. a), lett. b) lett. c), lett. d), lett. e), lett. f) d.lgs.n 33/2013; Art. 2, c.1, e art. 3 legge n.441/1982	Dati riguardanti l'Amministratore Unico CESSATO e le sue competenze. Atto di nomina; curricula; compenso; altre cariche e compensi; altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi; dichiarazioni ex art. 2-3-4 l. 441/1982 SOTTOSEZIONE ARCHIVIO	<i>Tempestivo</i> <i>Annuale (aggiornamento situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi)</i> <i>Entro tre mesi dalla nomina per dichiarazioni ai sensi Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs.n 33/2013; Art. 2, c.1, punto 1 e art. 3 legge n.441/1982</i>
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	Art.47,c.1, d.lgs. n. 33/2013	Eventuali sanzioni per mancata comunicazione dei dati degli Amministratori.	<i>Tempestivo</i>
Articolazione uffici	Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1, lett.b), d.lgs. n. 33/2013	<i>Link alla sezione "SUN RISPONDE – CONTATTI"</i>	<i>Tempestivo</i>
Articolazione uffici	Organigramma	Art. 13, c.1, lett.b), lett. c) d.lgs. n. 33/2013	Organigramma aziendale	<i>Tempestivo</i>
Telefono e posta elettronica	Telefono posta elettronica	Art. 13, c.1, lett.d) d.lgs. n. 33/2013	<i>Link alla sezione "SUN RISPONDE – CONTATTI"</i>	<i>Tempestivo</i>

Consulenti e collaboratori

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Art. 15-bis, c.1, d.lgs. n.33/2013	Elenco dei consulenti (nominativo, oggetto, incarico, procedura di affidamento, durata, compenso, curriculum)	<i>Tempestivo (entro 30 gg. dal conferimento)</i>

Personale

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Incarico di Direttore generale	Incarichi di Direttore generale <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Art. 14, c.1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), e c.1-bis e c.1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, c.1, punto 1 e 2; art. 3, legge n. 441/1982; Art. 20, c. 3, d.lgs. n.39/2013	Incarico, compenso, data e atto di nomina, curriculum, dichiarazione ex d.lgs. n.39/2013	<i>Tempestivo (Art. 20, c. 1, d.lgs. n.39/2013)</i> <i>Annuale (aggiornamento situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi)</i> <i>Entro tre mesi dalla nomina per dichiarazioni ai sensi Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs.n 33/2013; Art. 2, c.1, punto 1 e art. 3 legge n.441/1982</i>
Incarico di direttore generale	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari d'incarico di direttore generale	Art.47, co.1, del d.lgs. n.33/2013	Eventuali sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari d'incarico di direttore generale	<i>Annuale (non oltre il 30 marzo)</i>
Titolari di incarichi dirigenziali	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art.14, c. 1-quienquies, d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c.1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), e c.1-bis e c.1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, c.1, punto 1 e 2; art. 3, legge n. 441/1982; Art. 20, c. 3, d.lgs. n.39/2013	Incarico, compenso, data e atto di nomina, curriculum, dichiarazione ex d.lgs. n.39/2013	<i>Tempestivo (Art. 20, c. 1, d.lgs. n.39/2013 e art. 8 d.lgs. n.33/2013)</i> <i>Annuale (aggiornamento situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi)</i> <i>Entro tre mesi dalla nomina per dichiarazioni ai sensi Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs.n 33/2013; Art. 2, c.1, punto 1 e art. 3 legge n.441/1982</i>

Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Art. 14, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), e c.1-bis e c.1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, c.1, punto 1 e 2; art. 3, legge n. 441/1982; Art. 20, c. 3, d.lgs. n.39/2013	Incarico compenso, data di nomina, curriculum, dichiarazione es D. L gs. n.39/2013 dei Dirigenti CESSATI – SOTTOSEZIONE ARCHIVIO	<i>Nessuno</i>
Dotazione organica	Personale in servizio	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Il numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	<i>Annuale</i>
Dotazione organica	Costo personale	Art. 16, c. 2 e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	<i>Annuale</i>
Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Art.16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dati di assenza del personale	<i>Trimestrale</i>
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Art.18, d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente) con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	<i>Tempestivo</i>
Contrattazione collettiva	Contrazione collettiva	Art.21, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Riferimenti per la consultazione del CCNL in vigore	<i>Tempestivo</i>
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Art.21, c. 2, d.lgs. n.33/2013	Contratti integrativi stipulati	<i>Tempestivo</i>
Contrattazione integrativa	Costi contratti integrativi	Art.21, c. 2, d.lgs. n.33/2013	Costi della trattazione integrativa	<i>Annuale</i>

Selezione del personale

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Reclutamento del personale	Criteri e modalità Avvisi di selezione	Art.19, d.lgs n.33/2013; Art. 1, c. 16, lett. d) l. 190/2012; Art.19, c. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Regolamento per la selezione del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	<i>Tempestivo</i>

Performance

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Ammontare complessivo dei premi	Premialità	Art. 20, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Criteri di distribuzione dei premi ed ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	<i>Tempestivo</i>

Enti controllati

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Società partecipate	Dati società partecipante <i>(da pubblicare in tabelle)</i> e relativi provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. b), lett. d-bis; c. 2 e c. 3, d.lgs. n.33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n.39/2013	Elenco delle società direttamente partecipate da SUN e relativi provvedimenti adottati	<i>Annuale</i> <i>Tempestivo per i provvedimenti in materia societaria</i> <i>Tempestivo ex art.20, c.1, d.lgs. n.39/2013</i>
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	Art. 22, c. 1, lett. c); c. 2 e c. 3, d.lgs. n.33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n.39/2013	Elenco degli Enti di diritto privato controllati da SUN	<i>Annuale</i> <i>Tempestivo per i provvedimenti in materia societaria</i> <i>Tempestivo ex art.20, c.1, d.lgs. n.39/2013</i>
Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett.d), d.lgs. n.33/2013	Rappresentazione grafica	<i>Annuale</i>

Attività e procedimenti

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett.c), lett.d), lett.e), lett.f), lett.g), lett.h), lett.i), lett.l), lett.m), d.lgs. n.33/2013; Art. 1, c. 29, l.190/2012	Procedimenti di irrogazione sanzioni amministrative ai viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio-riferimenti normativi-procedure-gestione ricorsi	<i>Tempestivo</i>

Bandi di gara e contratti

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'art.1, co.32 della legge 6 novembre 2012, n.190 informazioni sulle singole procedure	Art. 1,c. 32, n.190/2012 Art. 37, c. 1, lett.a), d.lgs. n.33/2013 Art. 4 delib. Anac n.39/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i> <i>Annuale art. 1, c.32, l. n.190/2012</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 37, c. 1, lett.b), d.lgs. n.33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n.50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 delle d.lgs. n.50/2016	Art. 37, c. 1, lett.b), d.lgs n.33/2013 Art.29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali	Art. 37, c. 1, lett.b), d.lgs n.33/2013 Art.29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Art. 37, c. 1, lett.b), d.lgs n.33/2013 Art.29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Contratti	Art. 1, co 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Art. 37, c. 1, lett.b), d.lgs n.33/2013 Art.29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Procedure di scelta del contraente-regolamento acquisti-informazioni di cui l'articolo 1.32 l.190/2012 e d.lgs. 50/2016 e tabelle riassuntive	<i>Tempestivo</i>

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Criteria e modalità; atti di concessione	Atti di concessione	Art. 26, c. 1 e c. 2, art. 27 c.1 e c. 2, lett. a), b) c) d) e) f) d.lgs. n.33/2013	Al momento non vengono erogate sovvenzioni, contributi né vantaggi economici	<i>Tempestivo</i> <i>Annuale (art. 27, c.2, d.lgs. n.33/2013)</i>

Bilanci

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Bilancio	Bilancio d'esercizio	Art. 29, c. 1, d. lgs. n.33/2013; Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio d'esercizio	<i>Annuale (entro 30 gg. dalla data di approvazione)</i>
Provvedimenti	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 29 d. lgs. 33/2013	Provvedimenti del Socio Unico Comune di Novara che fissano obiettivi specifici, annuali, e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento. Provvedimenti / contratti di SUN S.p.A. che garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento fissati dal Socio Unico (<i>link sito Comune di Novara</i>)	<i>Tempestivo</i>

Beni immobili e gestione patrimonio

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Art.30, d.lgs. n.33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	<i>Tempestivo</i>
Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Art.30, d.lgs n.33/2013	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti	<i>Tempestivo</i>

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Organismo di Vigilanza ODV	Art. 31, d.lgs n.33/2013 Art.1, c. 8-bis, l. 190/2012	Composizione dell'Organismo di vigilanza (ODV) e attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	<i>Tempestivo</i>
Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs n.33/2013 Art.1, c. 8-bis, l. 190/2012	Società di revisione e relazioni	<i>Tempestivo</i>

Servizi erogati

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Carta dei servizi e standard di qualità; Class action; Costi contabilizzati; Servizi in rete;	Carta dei servizi e standard di qualità; Class action; Costi contabilizzati; Servizi in rete;	Art. 32, c. 1, e c. 2 lett. a); art. 10, c. 5, d.lgs. n.33/2013; Art. 1, c. 2, Art. 4, c. 2 e c. 6, d.lgs. n.198/2009; Art. 7, co. 3, d.lgs. n.82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Carta dei Servizi; Regolamento di esercizio- condizioni di viaggio	<i>Tempestivo</i>

Pagamenti

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (<i>da pubblicare in tabelle</i>)	Art.4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari	<i>Trimestrale</i>
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti	Art.33, d.lgs n.33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti	<i>Annuale (per l'indicatore il calcolo è trimestrale)</i>
IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n.33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n.82/2005	Coordinate bancarie da utilizzarsi per i pagamenti	<i>Tempestivo</i>

Opere Pubbliche

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Atti di programmazione delle opere pubbliche Tempi, costi, indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche Tempi, costi, indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, e 2 bis d.lgs. n.33/2013; Art. 21, co. 7, art. 29 d.lgs. n.50/2016	<i>Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"</i>	<i>Tempestivo</i>

Informazioni ambientali

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n.33/2013 Art. 2, c. 1, lett.b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali, stato dell'ambiente, fattori inquinanti, misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto, misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto, relazioni sull'attuazione della legislazione, stato della salute e della sicurezza umana	<i>Tempestivo</i>

Altri contenuti

Tipologie di dati	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Informazioni o documenti oggetto di pubblicazione	Aggiornamento
Prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art.10, c. 8, lett.a) d.lgs. n.33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	<i>Annuale</i>
Prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n.190/2012 Art. 43, c. 1, d.lgs. n.33/2013	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<i>Tempestivo</i>
Prevenzione della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art.1, c. 14, l. n.190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<i>Annuale</i>
Prevenzione della corruzione	Atti di accertamento delle violazioni	Art.18, c. 5, d.lgs. n.39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n.39/2013	<i>Tempestivo</i>
Accesso civico	Accesso civico "semplice" e "generalizzato" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e non	Art. 5, c. 1, d.lgs. n.33/2013 Art. 2 c. 9-bis, l. n. 241/90 Art. 5, c. 2, d.lgs. n.33/2013	dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e non	<i>Tempestivo</i>
Accesso civico	Registro degli accessi	Linee Guida ANAC FOIA (del.1309/2016)	Registro degli accessi	<i>Semestrale</i>

I dati, di cui alla precedente tabella, sono stati pubblicati sul sito istituzionale di SUN e sono accessibili tramite il link "*Società Trasparente*" chiaramente visibile nella home page. I dati sono direttamente inseriti in tale sezione o sono da essa accessibili anche se collocati in altre

sezioni del sito.

Dall'anno 2015, in particolare dopo la pubblicazione della delibera n.8/2015 dell'ANAC, SUN si è impegnata a riorganizzare la sezione al fine di garantire la graduale e completa pubblicazione dei dati richiesti entro i termini dovuti e nei formati idonei a consentire il riuso e l'elaborazione, in particolare alcune categorie di informazioni hanno richiesto modifiche organizzative e nuove banche dati e archivi. Con riferimento all'anno 2016 gli obblighi di pubblicazione si considerano adeguati ed assolti.

In relazione a ciascuna tipologia di dati, laddove il d.lgs. 33/2013 prescrive l'aggiornamento "tempestivo" della pubblicazione, essa avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile. Laddove è prescritto l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre o dell'anno in cui la variazione del dato è intervenuta o in cui il dato si è reso disponibile.

La pubblicazione avviene nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 d.lgs. 33/2013.

L'accesso civico, consistente nel diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente, di chiedere documenti, informazioni e dati in possesso di SUN, di cui sia stata omessa la pubblicazione, ossia connesso agli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 33/2013 (definito accesso civico "semplice") oppure accesso civico "generalizzato" secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con delibera n.1309 del 28/12/2016, è esercitato mediante richiesta al Responsabile della Trasparenza all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella sezione Società Trasparente – Accesso civico del sito istituzionale.

Il Responsabile della Trasparenza, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, tramite i competenti uffici, provvede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto entro 30 giorni e lo trasmette contestualmente all'interessato, ovvero gli comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il ricorrente può ricorrere all'Amministratore Unico, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art.5, comma 4, d.lgs. 33/2013, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella sezione Società Trasparente – Accesso civico del sito istituzionale.

L'Amministratore Unico, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, tramite i competenti uffici, provvede alla pubblicazione.

Nel corso del 2022 SUN ha provveduto a pubblicare il nuovo sito aziendale (www.sun.novara.it), che prevede l'utilizzo di una piattaforma digitale certificata ANAC per la gestione a norma della pagina della società trasparente, altresì integrato con apposito

software di gestione dell'accesso civico. Quest'ultimo va a sostituire quanto sopra esplicito con riferimento al "vecchio" accesso civico del sito web precedente. Per presentare le richieste di accesso civico semplice, generalizzato e documentale è possibile ora utilizzare il portale dedicato disponibile al seguente link: <https://sun-novara.accessocivico.eu>.

Di seguito viene riassunto brevemente lo stato dell'arte e la sua evoluzione con riferimento al tema "Trasparenza" quale metodo di anticorruzione:

1. nel corso del 2021 il professionista incaricato ha predisposto l'aggiornamento del MOG con riferimento alla Parte Speciale, pertanto, in data 15/12/2021 ha inviato la bozza comprendente la nuova mappatura dei rischi risultato del lavoro citato in premessa (fase 3) e che l'aggiornamento del MOG 2022 è stato pubblicato e reso definitivo;
2. l'RPCT aziendale sta redigendo la relazione annuale 2021 ed il PTCT per gli anni 2022-2024 con la revisione della gestione del rischio alla luce dell'All.1 al PNA 2019-2021;
3. dalla mappatura dei rischi è emersa la necessità di attribuire nuove responsabilità in alcuni settori aziendali, pertanto è stato aggiornato l'organigramma aziendale ed è stato deciso di:
 - di attribuire, dal 01/02/2022, all'arch. Katia Ruffina il ruolo di referente del RPCT per il settore Contratti & Appalti;
 - di attribuire, dal 01/02/2022, alla sig.ra Stefania Bossi il ruolo di referente del RPCT per il settore Risorse Umane;
 - di attribuire, dal 01/02/2022, al sig. William Brusati il ruolo di referente del RPCT per il settore Sistemi informativi & Tecnologie;

Si individuano gli uffici ed i responsabili preposti alla predisposizione del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale della società:

Dati, documenti, informazioni	Uffici e dirigenti preposti
PTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità)	Responsabile della Trasparenza
Riferimenti normativi e atti generali, statuti, regolamenti. MOG e Codice etico	Responsabile Amministrativo
Regolamento di esercizio – condizioni di viaggio	Coordinatore Movimento

Organi di indirizzo politico-amministrativo	Referente Settore Risorse Umane
Articolazione degli uffici	Referente Settore Risorse Umane
Telefono e posta elettronica	Referente Settore Risorse Umane
Sanzioni	Responsabile Amministrativo
Reclutamento del personale	Referente Settore Risorse Umane e Coordinatore Movimento
Contrattazione collettiva ed integrativa	Referente Settore Risorse Umane
Società partecipate	Responsabile Amministrativo
Procedimenti di irrogazione sanzioni	Responsabile Amministrativo
Atti delle procedure di gara e contratti	Referente settore Contratti & Appalti
Procedure per assunzione del personale. Provvedimenti finali	Referente Settore Risorse Umane e Coordinatore Movimento
Criteri per sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile Amministrativo
Bilanci	Responsabile Amministrativo
Servizi erogati. Tempi di erogazione (Carta dei servizi)	Coordinatore Movimento
Accesso civico	Responsabile della Trasparenza
PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	Responsabile della prevenzione della corruzione
Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati	Referente settore Sistemi Informativi & Tecnologie

Il Responsabile della trasparenza verifica nella apposita sezione l'effettiva pubblicazione e aggiornamento dei dati e informazioni nelle dovute modalità.

Il Responsabile della trasparenza richiede ai responsabili degli uffici preposti e sopra individuati una comunicazione periodica che attesti gli adempimenti eseguiti, con sintetica descrizione allegata.

Il Responsabile della trasparenza cura l'organizzazione di iniziative di formazione del personale coinvolto negli adempimenti di cui al presente Programma in concomitanza con le iniziative di formazione del personale previste dal PTPC.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD) e di quanto previsto dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, che dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art.6, paragrafo 3, lett. b) del RGPD, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. Il RPCT, pertanto, dovrà comportarsi, in fase di valutazione della pubblicazione o meno di dati personali su specifica richiesta pervenuta agli atti, nel seguente modo:

- Fermo restando il valore riconosciuto dal RPCT alla “Trasparenza”, intesa come attuazione di principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art.1, d.lgs. 33/2013), lo stesso RPCT deve, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;
- Verificata la sussistenza dell'obbligo, il RPCT deve inoltre verificare che l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, sia comunque svolta nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- In ogni caso dubbio, il RPCT chiederà un parere al DPO che svolge specifici compiti di supporto ed è chiamato a fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto

degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art.39 del RGPD).

Le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art.5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, avvalendosi tuttavia, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra funzioni.

Il DPO aziendale, a dicembre 2018, è stato chiamato dall'Organismo di Vigilanza, di nuova nomina, a relazionare brevemente in merito alle attività già svolte o in programma per completare l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy. In particolare, il DPO Avv. Monzani, ha evidenziato che SUN S.p.A ha conferito nel 2018 ad una ditta esterna, apposito incarico per l'analisi dell'allora struttura hardware della Società e la formulazione di una valutazione economica dell'adeguamento della stessa, che avrebbe consentito nel tempo di essere maggiormente compliant alle richieste del GDPR, pertanto è stata inserita apposita previsione di spesa nei budgets annuali in relazione ad adeguamenti hardware e software. Ai fini del presente piano, è necessario evidenziare che le procedure di adeguamento al GDPR già adottate e quelle in corso di adozione, con particolare riferimento al sistema informatico, pur avendo diverso scopo (tutela dei diritti dell'interessato) rispetto al MOG (procedure volte alla prevenzione di reati) hanno l'effetto indiretto di rafforzare la prevenzione da parte della società dei reati previsti dall'art. 25 bis D. Lgs. 321/2001, in quanto le procedure adottate rendono più difficile la commissione dei reati e/o facilitano la verifica e la prevenzione della realizzazione delle fattispecie previste dalla norma citata. Si dà atto che le attività in programma nel 2019, 2020, 2021 e 2022 sono state regolarmente svolte ed è stata istituita apposita previsione di spesa anche nel budget 2023.

Allo stato non rientrano nel catalogo dei reati presupposto i reati previsti dal D. Lgs 196/2003 - Codice Privacy, così come abrogati, modificati ed integrati dal D.L 101/2018, non essendo stato convertito l'originario Decreto Legge che prevedeva l'inserimento dei reati previsti da tale normativa nel catalogo dei reati presupposto. L'obiettivo di SUN, già ai precedenti piani triennali, è di predisporre una programmazione dei lavori necessari per l'adeguamento dei sistemi informatici in generale (si veda il nuovo progetto integrato della transizione digitale), compreso il rifacimento del sito aziendale e quindi l'adozione di software utili per ottenere l'ottimizzazione degli automatismi tecnologici per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nell'anno 2022 hanno trovato concretizzazione: la "messa in linea" del nuovo sito, quindi il previsto collegamento alla piattaforma DIGITALPA, software

certificato ANAC, per la gestione in autonomia e a norma della pagina “Società Trasparente”, è attualmente funzionante e comprende anche apposito software acquistato per la gestione a norma dell’accesso civico.

Dal 2023, in parallelo al “Progetto di Transizione Digitale” e al “Progetto di Controllo di Gestione”, sarà necessaria una mappatura completa dei processi aziendali alla luce dell’impatto che detti progetti innovativi avranno sull’intera organizzazione aziendale e quindi un’analisi dei rischi ed una nuova mappatura degli stessi.

Si segnala altresì che il Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023 ha approvato lo schema di Decreto in materia di Whistleblowing, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente in violazione del diritto dell’Unione poste in essere all’interno di un’organizzazione. Pertanto nel corso del 2023 sarà “revisionato” il MOG, che tratta già la materia whistleblowing, alla luce della nuova normativa che verrà introdotta obbligatoriamente in Italia e sarà acquistato apposito software di gestione all’interno della piattaforma citata DigitalPa, come già avvenuto per l’accesso civico.